Assicurazione Responsabilità Civile

CHUBB®

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Polizza di Assicurazione Food & Drink
Responsabilità Civile Terzi, Prestatori d'Opera e Prodotti

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza a copertura della responsabilità civile dell'Assicurato verso terzi, verso prestatori di lavoro e in conseguenza di difetto di prodotto del quale l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, nonché delle spese da esso sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti difettosi. La polizza si rivolge a persone giuridiche operanti nel settore alimentare che rivestano in Italia la qualifica di produttore di prodotti del settore alimentare destinati alla vendita al dettaglio e/o all'ingrosso.

Che cosa è assicurato?

- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni involontariamente causati a terzi derivanti da morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta (garanzia RCT, Sezione RCT)
- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni a prestatori di lavoro da esso dipendenti in seguito a infortuni dagli stessi sofferti (garanzia RCO, Sezione RCO)
- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni causati a terzi da difetto dei prodotti fabbricati, venduti, distribuiti e/o commercializzati dall'Assicurato e/o suoi depositari derivanti da morte, lesioni personali o danneggiamento di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti e/o la loro messa in circolazione (garanzia RCP)
- ✓ Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per il ritiro dal mercato dei prodotti assicurati destinati al consumo finale e dei prodotti di terzi nei quali i prodotti assicurati siano componenti, purché si verifichi una delle seguenti circostanze (garanzia Ritiro Prodotti):
  - i prodotti oggetti del ritiro abbiano cagionato danni a terzi derivanti da morte, lesioni corporali e/o danneggiamenti a cose dovuti a difetto di fabbricazione e/o concezione dei prodotti;
  - documentata possibilità che il prodotto possa cagionare un danno risarcibile ai sensi di polizza;
  - ordine disposto dalla Autorità per mancanza di sicurezza nei prodotti assicurati in quanto difettosi

L'Assicuratore risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall'Assicuratore.

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.

Che cosa non è assicurato?

- ✗ Danni derivanti da detenzione od impiego di esplosivi
- ✗ Danni derivanti da dolo dell'Assicurato
- ✗ Danni derivanti da malattie professionali, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura
- ✗ Spese di sostituzione e di riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore
- ✗ Spese ed oneri per il ritiro dal mercato di prodotti, fatta salva la copertura prestata dalla garanzia Ritiro Prodotti indicata nella Sezione "Che cosa è assicurato?"
- ✗ Danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge
- ✗ Prodotti in sperimentazione
- ✗ Violazione di brevetti o marchi
- ✗ Danni conseguenti, direttamente o indirettamente, da amianto e/o asbesto e/o silice e/o silicati e relative fibre e/o polveri
- ✗ Danni derivanti da Cyber Risk

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.

Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono applicabili franchigie e sottolimiti di indennizzo specifici per ogni garanzia
- ! La polizza prevede limitazioni temporali relativamente a quali richieste di risarcimento e quali eventi dannosi sono indennizzabili: alcune garanzie operano in base alla data di presentazione della richiesta di risarcimento (claims made) e altre in base alla data del verificarsi del fatto dannoso

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.

Dove vale la copertura?

✓ Mondo intero, con possibilità di includere o escludere Usa e Canada relativamente alla garanzia RCP e Ritiro Prodotti seguito accordo con l'Assicuratore

Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- Adoperarsi diligentemente per il contenimento e la diminuzione del danno
- Denunciare per iscritto all'Assicuratore ogni sinistro entro 6 giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza, fornendo la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro; nonché trasmettere all'Assicuratore nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro
- In relazione alla garanzia RCO, denunciare all'Assicuratore entro 6 giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza solamente i sinistri mortali o riguardi lesioni personali di particolare gravità; i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della legge infortuni e/o è stata effettuata un'ispezione da parte delle Autorità, sempre nei casi in cui l'assenza dal lavoro si protrae per un periodo pari o superiore a 40 giorni, a discrezione dell'Assicurato/Contraente negli altri casi; i sinistri per i quali l'Assicurato ha ricevuto una richiesta di risarcimento
- In caso di sinistro relativo alla garanzia RCP, indicare all'Assicuratore l'eventuale rivenditore ed installatore del prodotto, precisare se il prodotto è fabbricato dall'Assicurato o da terzi o con quali componenti forniti da terzi; nonché trasmettere all'Assicuratore l'eventuale documentazione sulla natura e quantità dei danni
- Qualora il prodotto assicurato sia fabbricato da terzi, notificare al produttore ogni eventuale sinistro ed indicare al danneggiato gli estremi del produttore entro 3 mesi dalla data in cui il sinistro si è verificato

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione.

Come posso disdire la polizza?

La polizza prevede il rinnovo tacito se non disdettata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo in corso. La polizza prevede inoltre il diritto di recesso di entrambe le Parti (Contraente e Assicuratore) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, da esercitarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 30 giorni.

Assicurazione Responsabilità Civile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Polizza di Assicurazione Food & Drink
Responsabilità Civile Terzi, Prestatori d'Opera e Prodotti

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Ottobre 2019. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2018 è pari a £ 2.194.887.680 (€ 2.453.675.912) e comprende il capitale sociale pari a £ 786.119.879 (€ 878.807.343) e le riserve patrimoniali pari a £ 1.408.767.801 (€ 1.574.868.569). Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 134%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a £ 1.637.382.926 (€ 1.830.438.560) e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a £ 2.193.459.412 (€ 2.452.079.244). Il requisito patrimoniale minimo è pari a £ 494.096.720 (€ 552.353.194). Gli importi in Euro riferiti alle poste di bilancio sopra riportate sono calcolati secondo il cambio corrente della Banca d'Italia alla data del 31 Dicembre 2018 (GBP 1 = € 1,117905). Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx.

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

- ✓ La responsabilità civile verso terzi dell'Assicurato derivante dall'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative, sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente (Sezione RCT)
- ✓ Le responsabilità civile verso terzi dell'Assicurato derivante da fatto doloso di persone delle quali egli debba rispondere (Sezione RCT)
- ✓ La responsabilità civile verso terzi dell'Assicurato per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Sezione RCT)
- ✓ La responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle relative mansioni (Sezione RCT)
- ✓ Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni (Sezione RCT)
- ✓ La responsabilità civile dell'Assicurato per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La copertura comprende le lesioni personali cagionate alle persone trasportate (Sezione RCT)
- ✓ Danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia (Sezione RCT)
- ✓ La responsabilità civile dell'Assicurato per danni arrecati a terzi derivanti da morte, lesioni personali e/o danneggiamenti a cose in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi (Sezione RCT)

- ✓ La responsabilità civile dell'Assicurato per danni cagionati a cose di terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute (Sezione RCT)
- ✓ Rischi da inquinamento dell'ambiente, compresi sia l'Inquinamento Accidentale che l'Inquinamento dell'Ambiente. La garanzia Inquinamento dell'Ambiente è operante entro i seguenti massimali: € 150.000 per sinistro e periodo assicurativo in relazione alla copertura RC Inquinamento; € 50.000 per sinistro e periodo assicurativo in relazione alla copertura Spese di Bonifica e € 10.000 per sinistro e periodo assicurativo in relazione alla copertura Spese di messa in sicurezza d'emergenza (Sezione RCT)
- ✓ Danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti o impianti eseguiti per le necessità dell'azienda esercitata dall'Assicurato (Sezione RCT)
- ✓ La responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti al servizio per la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008, purché tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori, dai Collaboratori, familiari o dai dipendenti dell'Assicurato stesso (Sezione RCT)
- ✓ La responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinato dipendenti dall'Assicurato per danni involontariamente cagionati ad altri prestatori di lavoro derivanti da lesioni corporali subiti dagli stessi in occasione di lavoro o di servizio (Sezione RCO)
- ✓ Estensione della garanzia RCO ai prestatori d'opera presi in affitto, come definiti dalla Legge n. 196/97, tramite ditte regolarmente autorizzate per i danni subiti dagli stessi e per quelli provocati a terzi e/o dipendenti dall'Assicurato, purché le retribuzioni corrisposte dall'Assicurato per tali prestatori d'opera siano comunicate all'Impresa ai fini del calcolo del premio insieme a quelle del personale alle regolari dipendenze dell'Assicurato. La copertura comprende, inoltre, l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile (Sezione RCO)
- ✓ Danni derivanti da interruzioni o sospensione, parziali o totali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della garanzia RCP (Sezione RCP)
- ✓ La responsabilità civile dell'Assicurato per fatto doloso di persone delle quali esso debba rispondere (Sezione RCP)
- ✓ Danni che i prodotti assicurati provochino ad altro componente o al prodotto finito, purché i prodotti assicurati siano componenti scindibili di altri prodotti (Sezione RCP)
- ✓ Estensione della garanzia RCP ai danni da inquinamento dell'atmosfera, delle acque e dei terreni derivante da guasto o rottura accidentale dei prodotti assicurati (Sezione RCP)
- ✓ La copertura Ritiro Prodotti comprende:
  - le spese sostenute dall'Assicurato per comunicare ai consumatori finali ed ai distributori i motivi che giustificano il ritiro dei prodotti, effettuata nel più breve tempo possibile e con le modalità eventualmente imposte dalle Autorità;
  - le spese connesse al trasporto;
  - le spese necessarie per la distruzione dei prodotti avvenuta per ordine delle Autorità.

L'Impresa risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall'Impresa.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione

Malattie Professionali	Estensione della garanzia RCO al rischio delle malattie professionali.
Contaminazione Non Dolosa Di Prodotto	Estensione della garanzia RCP al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per il ritiro dal mercato dei prodotti assicurati a seguito di contaminazione non dolosa dei prodotti stessi.
Danni Al Prodotto Finito e Danni Patrimoniali Puri	Estensione della garanzia RCP ai danni materiali, intesi quali alterazione fisica e/o chimica, che i prodotti assicurati, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente od al prodotto finito anche se i danni consistano in inidoneità all'uso per il quale il prodotto finito era destinato; nonché ai danni patrimoniali consequenziali (danno emergente, compreso il controvalore del prodotto finito o di altro componente) che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino ad altro componente od al prodotto finito in quanto inidonei all'uso per il quale il prodotto finito era destinato. La copertura comprende inoltre la responsabilità civile dell'Assicurato per danni patrimoniali cagionati a terzi ed originatisi da difetto dei prodotti assicurati, inclusi i danni al prodotto finito.
Contaminazione Dolosa di Prodotto	Estensione della garanzia RCP al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per il ritiro dal mercato dei prodotti assicurati a seguito di contaminazione dolosa dei prodotti stessi.
Raddoppio del massimale Ritiro Prodotti	Relativamente alla garanzia Ritiro Prodotti, raddoppio del massimale indicato nella proposta formulata dall'Impresa.
Estensione agli accordi commerciali con società USA	Estensione delle coperture prestate dalla polizza agli accordi commerciali con società USA indicati in Scheda di Polizza.

Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

In relazione alla garanza RCT sono inoltre esclusi i danni:

- Subiti da:
  - il Rappresentante Legale dell'Assicurato;
  - i dipendenti dell'Assicurato, i lavoratori interinali e i lavoratori parasubordinati che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.
- Danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione degli automezzi sia di dipendenti che di terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà od in uso all'Assicurato, salvo quanto previsto alla specifica estensione di garanzia Cose in Consegna e Custodia indicata nella Sezione "Che cosa è assicurato?"
- Derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti, aeromobili e di veicoli spaziali
- Cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori
- Cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi e/o la loro messa in circolazione
- Da furto
- Cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, inclusi i navi e/o natanti, aeromobili e/o veicoli spaziali, ed i pregiudizi economici relativi al mancato uso
- Alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate
- Derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, collegate in modo fisso e non removibile (esclusi quindi i raccordi "mobili" o meglio "smontabili"), nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali
- Da circolazione cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24 novembre 1970 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'assicurazione
- A condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati
- Derivanti da Cyber Risk, cioè conseguenti a:
  - una violazione dei dati relativa ai dati personali di terzi o all'illecita o non autorizzata divulgazione di dati societari appartenenti a terzi;
  - Cyber Liability, cioè un danno a cose, inclusi i dati, e/o una lesione fisica, solo direttamente derivante da malware o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'Assicurato, di qualsiasi sistema informatico
- Conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
- Derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge
- Conseguenti a guerra e terrorismo
- Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)

In relazione alla garanzia Danni a mezzi sotto carico e scarico sono inoltre esclusi i danni:

- Alle cose trasportate sui mezzi stessi
- Da furto e da incendio
- Conseguenti al mancato uso

In relazione alla garanzia Cose in consegna e custodia sono inoltre esclusi i danni:

- Alle cose costituenti oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza
- Ai beni strumentali utilizzati per l'attività assicurata

In relazione alla garanzia Danni da incendio sono inoltre esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.

In relazione alla garanzia R.C. degli Addetti al servizio di sicurezza, prevenzione e salute dei lavoratori sono inoltre esclusi i danni verificatisi a causa di violazioni od inosservanza di norme di cui al D. Lgs.

81/2008.

In relazione alla garanzia Inquinamento Accidentale sono inoltre esclusi i danni:

- ✗ Derivanti da alterazioni di carattere genetico
- ✗ Provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza
- ✗ Cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo
- ✗ Conseguenti:
  - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
  - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

In relazione alla garanzia Inquinamento dell'ambiente sono inoltre esclusi i danni:

- ✗ Subiti dai prestatori di lavoro, per i quali si intende qualsiasi persona, dipendente e non dipendente dell'Assicurato, anche se in formazione, incluse le seguenti persone mentre prestano la loro opera o servizio per l'Assicurato:
  - Dipendenti: i Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai legati all'Assicurato da un contratto di lavoro subordinato;
  - Non Dipendenti e/o Lavoratori Temporanei:
  - i prestatori di lavoro temporaneo di cui l'Assicurato si avvale ai sensi della legge del 24/06/97 n. 196, nella sua qualità di azienda utilizzatrice;
  - i supervisori ed i prestatori di lavoro come definiti all'art. 5 del D. Lgs. del 23/02/2000 n.38;
  - le figure professionali di cui l'Assicurato si avvale ai sensi del D. Lgs. del 10/09/2003 n.276 (Legge Biagi);
  - ogni persona della quale si avvalga temporaneamente l'Assicurato in forza di un contratto o accordo i cui termini prevedano la parificazione degli stessi ai dipendenti dell'Assicurato per tutta la durata del contratto o accordo;
  - i lavoratori distaccati che prestano la loro attività lavorativa per e presso l'Assicurato.
- ✗ Derivanti dalla perdita di, o distruzione di, o diminuzione di valore a beni materiali appartenenti all'Assicurato o sotto la custodia o il controllo dell'Assicurato, di un suo Dipendente o Agente, sempre che tali danni non siano riconducibili a Spese di Bonifica
- ✗ Derivanti da, o connessi in qualsiasi modo a:
  - l'amianto/asbesto o i materiali contenenti amianto/asbesto, o
  - il piombo o i materiali contenenti piombo.
- ✗ Derivanti da fatti, antecedenti la data di efficacia della polizza, di cui un dirigente, funzionario, socio o un qualunque altro dipendente dell'Assicurato che sia, o che fu, responsabile delle questioni ambientali e/o della sicurezza dei siti assicurati, sia a conoscenza, o che i predetti soggetti avrebbero dovuto ragionevolmente conoscere, a meno che tali fatti siano stati portati a conoscenza dell'Impressa che abbia espressamente accettato di fornire copertura in relazione agli stessi, elencandoli in Scheda di Polizza
- ✗ Derivanti da inquinamento dell'Ambiente causato da serbatoi interrati. Per serbatoio interrato si intende qualunque serbatoio o cisterna, ivi comprese le relative tubazioni sotterranee di collegamento con il serbatoio o la cisterna, che si trovi al di sotto della superficie del terreno per almeno il 10 (dieci) % del proprio volume:
  - la cui presenza era conosciuta dal Preposto Responsabile prima dell'entrata in vigore della polizza e non è stata dichiarata all'Impresa;
  - non siano elencati in Scheda di Polizza.
- ✗ Importo inferiore alla franchigia e scoperto indicati nella proposta formulata dall'Impresa
- ✗ Derivanti dal mancato rispetto di, o da intenzionali o deliberate violazioni di qualsiasi legge, regolamento, norma o ingiunzione amministrativa emanata dalle Autorità Competenti, nonché ordinanze, giudiziarie o amministrative, ordinate all'Assicurato o a un Preposto Responsabile
- ✗ Consistenti in multe, ammende, sanzioni, danni punitivi ed ogni tipo di penale contrattuale
- ✗ Nel caso in cui venga stabilita un'efficacia retroattiva della copertura, i danni derivanti da un Inquinamento dell'Ambiente le cui cause siano originate prima della Data di Retroattività prevista in Scheda di Polizza
- ✗ Causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attività dell'Assicurato
- ✗ Causati o derivanti da un Atto di Terrorismo. Ai fini della presente esclusione per Atto di Terrorismo si intende:
  - un atto di forza o di violenza;
  - un atto altrimenti pericoloso nei confronti di persone, beni, animali o per l'ambiente, ivi incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo l'uso di o lo scarico, la dispersione, il rilascio,

lo stillicidio, la migrazione o la fuga di qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa o termale inquinante, irritante o contaminante ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fumi, vapori, fuliggine, esalazione, acidi, prodotti alcalini, chimici e tossici, sostanze pericolose, rifiuti, rifiuti sanitari e rifiuti radioattivi, sul o nel suolo o nelle strutture che vi insistono, nell'atmosfera, o in bacini o corsi d'acqua superficiali o sotterranei;

- un atto che turba o interferisce con almeno uno dei seguenti sistemi pubblici o privati: sistemi di comunicazione, elettronici, di informazione, meccanici, di consegna o trasporto;

laddove lo scopo dichiarato o implicito o l'effetto di tali atti o minacce è causare confusione, intimidire, coartare o minacciare un governo, la popolazione militare o civile, o parte della stessa, o una parte dell'industria o dell'economia, e/o di promuovere obiettivi politici, ideologici, religiosi, sociali o economici; o di esprimere (o manifestare la propria opposizione a) una filosofia o un'ideologia.

Si intendono compresi nella definizione di Terrorismo, tutti quegli atti verificatisi o riconosciuti dal governo nazionale del paese in cui questi sono commessi e/o dalle Nazioni Unite, come atti di terrorismo.

✗ Tutte le fattispecie di danno ambientale o di minaccia di danno ambientale escluse dall'ambito di applicazione dell'art.303 del Codice dell'Ambiente (come di volta in volta modificato o sostituito)

In relazione alla garanzia RCO sono inoltre esclusi i danni:

✗ Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)

✗ Derivanti da malattie professionali, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura

✗ Conseguenti, direttamente o indirettamente, da amianto e/o asbesto e/o silice e/o silicati e relative fibre e/o polveri

In relazione alla garanzia Malattie Professionali sono inoltre esclusi:

✗ Le conseguenze, dirette ed indirette, di silice, amianto e asbesto, e relative polveri e/o fibre e qualunque altra patologia che sia riconosciuta al momento come correlata con l'amianto

✗ I danni cagionati da azioni riprovevoli o chiaramente ostili all'Assicurato, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestati attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti

In relazione alla garanzia RCP sono inoltre esclusi:

✗ Subiti dai Legali Rappresentanti dell'Assicurato

✗ Le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dall'Impresa

✗ I danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)

✗ I danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dalla garanzia Danni da Inquinamento indicata nella Sezione "Che cosa è assicurato?"

✗ Danni provocati da sementi ed organismi geneticamente modificati (G.M.O.) e/o prodotti per l'alimentazione animale geneticamente modificati, nonché sostanze e/o ingredienti non conformi a norme e leggi

✗ I danni derivanti, direttamente o indirettamente, da prodotti contenenti o composti da piombo, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri, da urea formaldeide, da tabacco e da qualsiasi prodotto a base di tabacco, compreso il fumo passivo, da acido perfluorooctansulfonico (PFOS), da acido perfluorooctanoico (PFOA), e dal suo derivato Perfluorottano d'Ammonio (APFO, anche conosciuto come C8), nonché i danni conseguenti all'utilizzo di additivi e/o conservanti che, all'atto della commercializzazione dei prodotti assicurati, non siano consentiti dalla legge nella preparazione e per la conservazione di prodotti alimentari e/o comunque dei quali sia riconosciuta la pericolosità per la salute pubblica

✗ Qualsiasi danno derivante da software/hardware, inclusi quelli predisposti per la sicurezza informatica e comunque atti a prevenire un accesso non autorizzato a, o l'utilizzo di, un sistema di dati o un programma informatico. Sono inoltre esclusi tutti i danni derivanti da Cyber Risk, cioè conseguenti a:

- una violazione dei dati relativa ai dati personali di terzi o all'illecita o non autorizzata

divulgazione di dati societari appartenenti a terzi;
- Cyber Liability, cioè un danno a cose, inclusi i dati, e/o una lesione fisica, direttamente derivante da malware o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'Assicurato, di qualsiasi sistema informatico

✗ Gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e/o a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages)

In relazione alla garanzia Ritiro Prodotti, in aggiunta alle esclusioni relative alla copertura prestata dalla Sezione RCP, sono inoltre esclusi:

✗ Le spese per l'eventuale smontaggio dei prodotti difettosi già installati

✗ Il controvalore dei prodotti

✗ Le spese per il ritiro, trasporto e distruzione di prodotti fabbricati non conformemente a regole e norme di sicurezza, salute ed igiene pubblica e/o di prodotti contenenti additivi e/o conservanti che non siano consentiti dalla legge nella preparazione e per la conservazione di prodotti e/o comunque dei quali sia riconosciuta la pericolosità per la salute pubblica

✗ Le spese sostenute per riguadagnare la fiducia del pubblico, della clientela e della rete di distribuzione, quali ad esempio: campagna di relazioni pubbliche, pubblicità, vendite promozionali

✗ I danni da interruzione di attività conseguenti alle operazioni di ritiro

In relazione alla garanzia Danni al Prodotto Finito e Danni Patrimoniali Puri sono inoltre esclusi i danni:

✗ Per il superamento di crediti e/o preventivi

✗ Risultanti dall'inosservanza dei termini di consegna convenuti e/o risultanti da qualità, prestazioni promesse e/o mancata rispondenza del prodotto ai fini ed usi cui è stato destinato

✗ Di garanzie connesse alla consegna dei prodotti; escluso il caso in cui l'evento sia improvviso ed imprevedibile

✗ Dovute alla violazione di brevetti, altri diritti della proprietà industriale e del diritto d'autore

✗ Risultanti da attività connesse alle operazioni finanziarie, agli affari di credito o d'assicurazione, Casse Pensioni, previdenza per il personale, beni immobiliari, il leasing o contratti analoghi, il pagamento e l'incasso di denaro, la tenuta di Casse, la distrazione e la sottrazione di somme di denaro, nonché alla distruzione o perdita di denaro, titoli o oggetti di valore

✗ Derivanti dall'attività di membri della direzione di imprese di terzi o di amministratore di imprese di terzi

✗ Per danni imputabili alla responsabilità civile nelle funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione o di Sindaco (Directors' and Officers' Liability)

✗ Conseguenti a consigli dati, consulenza e/o servizi nel settore informatico, ICT (Information and Communication Technology) ed Internet

✗ Per risarcimenti di natura sanzionatoria in genere, quali ad esempio i "punitive or exemplary damages"

✗ Degli Assicurati fra di loro (R.C. Incrociata)

In relazione alla garanzia Contaminazione Dolosa di Prodotto, in aggiunta alle esclusioni relative alla copertura prestata dalla Sezione RCP, sono inoltre esclusi i danni causati o risultanti da o correlati direttamente od indirettamente:

✗ Qualsiasi contaminazione che accada dopo che l'Assicurato sia venuto a conoscenza della stessa o della sua ragionevole probabilità e non abbia agito con azione correttiva

✗ Reale o presunta contaminazione o alterazione di un prodotto della concorrenza che sia simile a quello Assicurato, ritiro dei prodotti assicurati per motivi non riconducibili alla contaminazione del prodotto, variazioni demografiche, modificate preferenze della clientela, condizioni economiche, variazioni nelle vendite dovute a fattori stagionali, elevata competitività del settore

✗ Qualsiasi azione posta in essere da uno o più Amministratori, Sindaci o Dirigenti dell'Assicurato o qualsiasi infedeltà o disonestà di un Amministratore, Sindaco o Dirigente dell'Assicurato compiuta sia individualmente, sia in collusione con altri

✗ Qualsiasi contaminazione di un prodotto assicurato dovuta a condotta colposa o comunque non intenzionale, che si sia verificata durante la produzione, l'immagazzinamento o la distribuzione

✗ Lesione personale, infermità, malattia o morte di qualsiasi persona o animale, ovvero danno o distruzione di qualsiasi bene inclusa la perdita d'uso che ne derivi

✗ Difetto latente, errore di progettazione, difetto di fabbricazione, vizio intrinseco, usura, rottura o graduale deterioramento, colposa o involontaria contaminazione di qualsiasi prodotto

	dell'Assicurato, componente o ingrediente ✗ Guerra o terrorismo ✗ Le spese per il ritiro, trasporto e distruzione di prodotti fabbricati non conformemente a regole e norme di sicurezza, salute ed igiene pubblica ✗ Le spese sostenute per riguadagnare la fiducia del pubblico, della clientela e della rete di distribuzione, quali ad esempio: campagne di relazioni pubbliche, pubblicità, vendite promozionali ✗ I danni da interruzione di attività conseguenti alle operazioni di ritiro ✗ Società italiane controllate da casa madre estera ✗ Società estere collegate all'Assicurato e/o dallo stesso controllate

Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA
- ! La garanzia Committenza Auto, Sezione RCT, è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati per i quali è rilasciata la Carta Verde
- ! La garanzia Danni all'ambiente, Sezione RCT, opera su base "claims made and reported", vale a dire sono coperti i sinistri denunciati durante il periodo assicurativo purché l'evento inquinamento abbia avuto origine per la prima volta durante lo stesso periodo, o durante la retroattività eventualmente concordata, e l'eventuale richiesta di risarcimento sia ricevuta dall'Assicurato durante il periodo assicurativo
- ! La copertura delle spese assicurate a termini della garanzia Danni all'ambiente richiede il preventivo consenso scritto dell'Impresa
- ! La validità della copertura prestata dalla Sezione RCO è subordinata alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia conforme alla normativa vigente nei casi in cui vi sia obbligo di assicurazione
- ! La copertura prestata dalla Sezione RCP copre le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato durante il periodo assicurativo (copertura in "claims made")
- ! La garanzia opzionale Danni al Prodotto Finito e Danni Patrimoniali Puri copre le richieste di risarcimento presentante all'Assicurato durante il periodo di validità del contratto, purché gli eventi cui si riferiscono si siano verificati durante il medesimo periodo (copertura in "loss occurence")
- ! È prevista l'applicazione di specifiche franchigie per garanzia, indicate nella proposta formulata dall'Impresa. Salvo il caso in cui sia diversamente indicato nella predetta proposta, il contratto prevede l'applicazione delle seguenti franchigie:
  - In relazione alla copertura RC Inquinamento, garanzia Inquinamento dell'Ambiente, Sezione RCT, uno scoperto del 10% con il minimo di € 5.000 per sinistro;
  - In relazione alle coperture Spese di Bonifica e Spese di messa in sicurezza d'emergenza, garanzia Inquinamento dell'Ambiente, Sezione RCT, una franchigia di € 2.500 per sinistro

Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro:** - In caso di sinistro relativo alla garanzia RCT: Denunciare per iscritto all'Assicuratore ogni sinistro entro 6 giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza, fornendo la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro; nonché trasmettere all'Assicuratore nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro - In caso di sinistro relativo alla garanzia Inquinamento all'ambiente, denunciarlo per iscritto all'Impresa nel più breve tempo possibile dal giorno in cui se ne sia venuti a conoscenza, fornendo una descrizione dettagliata dello stesso. Inoltre, comunicare all'Impresa per iscritto nel più breve termine possibile dal giorno in cui se ne sia venuti a conoscenza ogni sopravvenuta inchiesta o indagine per sinistri mortali in relazione ad un evento per il quale potrebbe esserci una responsabilità penale dell'Assicurato a termini di polizza; nonché trasmettere immediatamente all'Impresa ogni richiesta, notizia, lettera e verbale relativa al sinistro, o l'esistenza di qualsiasi procedura originatasi o documentazione pervenuta all'Assicurato in merito al sinistro, nonché tutte le informazioni e l'assistenza richiesta - In caso di sinistro relativo alla garanzia RCO: denunciare all'Assicuratore entro 6 giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza solamente i sinistri mortali o riguardi lesioni personali di particolare gravità; i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della legge infortuni e/o è stata effettuata un'ispezione da parte delle Autorità, sempre nei casi in cui l'assenza dal lavoro si protrae per un periodo pari o superiore a 40 giorni, a discrezione dell'Assicurato/Contraente negli altri casi; i sinistri per i quali l'Assicurato ha ricevuto una richiesta di risarcimento

	- In caso di sinistro relativo alla garanzia RCP: indicare all'Assicuratore l'eventuale rivenditore ed installatore del prodotto, precisare se il prodotto è fabbricato dall'Assicurato o da terzi o con quali componenti forniti da terzi; nonché trasmettere all'Assicuratore l'eventuale documentazione sulla natura e quantità dei danni Qualora il prodotto assicurato sia fabbricato da terzi, notificare al produttore ogni eventuale sinistro ed indicare al danneggiato gli estremi del produttore entro 3 mesi dalla data in cui il sinistro si è verificato - L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia
	Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.
	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Dichiarazione inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Obblighi dell'Impresa	La polizza non prevede un termine entro il quale l'Impresa si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato.

Quando e come devo pagare?

Premio	- Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge - Non sono previsti meccanismi di adeguamento del premio
Rimborso	- La polizza non prevede casi di rimborso del premio

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	- In merito alla durata dell'assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale
Sospensione	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	La polizza non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un certo termine dalla stipula. La polizza prevede comunque il diritto di recesso in caso di sinistro, come indicato nel DIP Danni.
Risoluzione	La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.

A chi è rivolto questo prodotto?

Persone giuridiche operanti nel settore alimentare che rivestano in Italia la qualifica di produttore di prodotti del settore alimentare destinati alla vendita al dettaglio e/o all'ingrosso.

Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 15%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La polizza non prevede l'applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Polizza di Assicurazione Food & Drink Responsabilità Civile Terzi, Prestatori d'Opera e Prodotti

Condizioni di Assicurazione

CHUBB®

Definizioni

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE:

- **Assicurato** — Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
- **Assicuratore** — Chubb European Group SE
- **Assicurazione** — Il contratto di Assicurazione.
- **Contraente** — Il soggetto che stipula l'Assicurazione.
- **Cose** — Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
- **Danneggiamento a cose** — Alterazione fisica e/o chimica di ***Cose***.
- **Danni patrimoniali** — I pregiudizi economici che non siano conseguenza di danni a persone o a ***Cose***, e che siano risarcibili ai sensi di legge.
- **Fatturato** — Il valore della produzione risultante dall'ultimo bilancio depositato presso la Camera di Commercio.
- **Franchigia** — L'importo fisso che per ogni ***Sinistro*** rimane a carico dell'***Assicurato***.
- **Indennizzo** — La somma dovuta dall'***Assicuratore*** in caso di ***Sinistro***.
- **Intermediario** — Il Broker o l'Agente, come definiti rispettivamente dalla Legge D. Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni) e Reg. Isvap n. 5 del 16/10/2006, al quale è affidata la gestione amministrativa della ***Polizza***.
- **Limite di Indennizzo** — L' importo massimo che l'***Assicuratore*** è tenuto ad indennizzare per ciascun ***Sinistro*** o per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso periodo di Assicurazione.
- **Massimale per ogni Sinistro** — La massima esposizione dell'***Assicuratore*** in ogni Sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a ***Cose*** di loro proprietà.
- **Polizza** — Il documento che prova l'Assicurazione.
- **Premio** — La somma dovuta dal ***Contraente*** all'***Assicuratore***.
- **Richiesta di risarcimento** — Qualsiasi atto giudiziale civile, penale od amministrativo o qualsiasi scritto inviato all'***Assicurato*** e/o all'***Assicuratore*** in cui si chiede il ***Risarcimento*** per un Atto illecito coperto dalla presente Assicurazione.
- **Risarcimento** — La somma dovuta dall'***Assicuratore*** in caso di perdita o danno patrimoniale.
- **Rischio** — La probabilità che si verifichi il ***Sinistro*** e l'entità dei danni che possono derivarne.
- **Scoperto** — L'importo percentuale che per ogni ***Sinistro*** rimane a carico dell'***Assicurato***.
- **Sinistro** — Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia Assicurativa.
- **Società** — Il ***Contraente***.
- **Società collegata** — Qualsiasi entità su cui il ***Contraente*** esercita un'influenza notevole, così come previsto dall'art. 2359, comma III del Codice Civile.
- **Società controllata** — Qualsiasi entità in cui il ***Contraente*** ha od ha avuto, direttamente od indirettamente, il controllo così come previsto dall'art. 2359, comma I, punti 1), 2) e 3), e comma II del Codice Civile.
- **Prestatori di lavoro** — **Dipendenti**: i Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai legati all'***Assicurato*** da un contratto prestazione di lavoro;

  Non Dipendenti e/o Lavoratori Temporanei:
  - ✓ i ***Prestatori di Lavoro*** temporaneo di cui l'***Assicurato*** si avvale ai sensi della legge del 24/06/97 n. 196, nella sua qualità di azienda utilizzatrice;
  - ✓ i ***Prestatori di Lavoro*** come definiti all'art. 5 del D. Lgs. del 23/02/2000 n. 38;
  - ✓ le figure professionali di cui l'***Assicurato*** si avvale ai sensi del D. Lgs. del

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

10/09/2003 n. 276 (Legge Biagi).

- ***Prodotto*** Ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.
- **Retribuzioni e compensi** l'ammontare delle retribuzioni lorde e dei compensi, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'***Assicurato*** corrisposti ai ***Prestatori di Lavoro*** come di seguito definiti).
- **Sinistro** La ***Richiesta di Risarcimento***, oppure il manifestarsi del danno, come normato nelle specifiche condizioni.
- ***Sinistro in Serie*** Una pluralità di Sinistri originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti ed in più periodi annui di Assicurazione, purchè denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto.

SPECIFICHE PER L'ESPOSIZIONE DI RISCHIO "CYBER RISK"

Ai fini dell'esposizione di ***Rischio***, cosiddetta "**Cyber Risk**", si devono intendere valide ed operanti le seguenti ulteriori Definizioni:

- **Dati:** qualsiasi informazione personale o commerciale in ogni forma incluso, ma non limitato a, documentazioni, rapporti, progetti, piani, formule, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni mediche o sanitarie, informazioni personali, numeri e movimentazioni di conto, codici di sicurezza o informazioni relative a carte di credito o di debito, che siano o meno in formato elettronico e che appartengano o meno all'***Assicurato***.
- **Dati personali:**
  A. Il nome di una persona fisica, il numero identificativo di un documento di identità o del codice fiscale, ***Dati*** sanitari o di assistenza sanitaria, altre informazioni mediche riservate, il numero della patente di guida, di carte di credito o di debito, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo email, il numero di conto corrente o una password; o
  B. ogni altra informazione personale non pubblica come definita nella ***Normativa sulla Privacy***, in qualunque formato essi siano qualora, sulla base di tali informazioni, una persona fisica possa essere identificata o contattata.
- **Dati societari:** qualsiasi informazione societaria che sia su qualsiasi formato che includa, ma non limitata, registrazioni, rapporti, progetti, piani, formule, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni relative ai clienti che siano o meno su formato elettronico, e che siano o meno appartenente all'***Assicurato***.
- **Lesione fisica:** Una lesione al corpo, un malessere, una malattia o la morte. Il termine ***Lesione Fisica*** non comprende un danno psichico, angoscia psichica, tensione psichica, stress emotivo, sofferenza, dolore o shock, indipendentemente dal fatto che ciò derivi da lesioni corporali, malessere, malattia o morte di una persona.
- **Malware:** programmi, file o istruzioni di natura dolosa che possano provocare interruzioni, danni o bloccare l'accesso a un software o al ***Sistema Informatico*** o ai ***Dati*** in essi archiviati, o che possono in qualsiasi altro modo corrompere il funzionamento degli stessi, compresi codici maligni, ransomware, cryptoware, virus, trojan, worm e bombe logiche o a orologeria.
- **Normativa sulla privacy:** le norme relative alla tutela, alla custodia, al controllo o all'uso di ***Dati Personali***.
- **Sistema informatico:** Qualsiasi elaboratore elettronico hardware, software, firmware, dispositivo elettronico, dispositivo elettronico per l'archiviazione, dispositivi di duplicazione e conservazione di informazioni elettroniche, dispositivi di connessione di rete o loro componenti o relativi dispositivi di input ed output, compresi quelli che possono operare mediante connessione internet o reti interne o che risultano connessi mediante dispositivi di archiviazione ***Dati*** o altri dispositivi.
- **Violazione dei Dati:** Il furto, la perdita o l'illecita o non autorizzata divulgazione di ***Dati Personali***.

*****

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Norme Generali di Assicurazione

1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del ***Contraente*** e dell'***Assicurato*** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del ***Rischio***, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'***Indennizzo*** / ***Risarcimento*** nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

2. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in ***Polizza*** se il ***Premio*** o la prima rata di ***Premio*** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la ***Polizza*** oppure all'***Assicuratore***.
Se il ***Contraente*** non paga i premi o le rate di ***Premio*** successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell'***Assicuratore*** al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 C.C.

3. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

4. PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

5. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime ***Cose*** e per il medesimo ***Rischio*** coesistono più Assicurazioni, l'***Assicurato*** deve dare a ciascun ***Assicuratore*** comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di Sinistro l'***Assicurato*** deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'***Indennizzo*** / ***Risarcimento*** dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi / risarcimenti - escluso dal conteggio l'***Indennizzo*** / ***Risarcimento*** dovuto dall'***Assicuratore*** insolvente - superi l'ammontare del danno, l'***Assicuratore*** è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'***Indennizzo*** / ***Risarcimento*** calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

6. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro l'***Assicurato*** deve darne avviso scritto entro sei giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
La denuncia del Sinistro deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro.
L'***Assicurato*** deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.
Agli effetti dell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso i ***Prestatori di Lavoro***, l'***Assicurato*** deve denunciare solamente, sempre entro 6 giorni:

A) i Sinistri mortali o riguardanti lesioni personali di particolare gravità;
B) i Sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della legge infortuni e/o è stata effettuata un'ispezione da parte delle Autorità, sempre nei casi in cui l'assenza dal lavoro si protrae per un periodo pari o superiore a 40 gg, a discrezione dell'***Assicurato***/Contraente negli altri casi;
C) i Sinistri per i quali l'***Assicurato*** ha ricevuto una ***Richiesta di Risarcimento***;

L'inadempimento di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto al ***Risarcimento*** (art. 1915 C.C.).

7. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni ***Sinistro*** e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto di ***Risarcimento***, una delle Parti ***Contraente*** può recedere dall'***Assicurazione*** dando all'Altra un preavviso di 30 giorni. Nel solo caso in cui il recesso sia richiesto dalla

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Società la stessa si impegna, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, a mettere a disposizione la parte di ***Premio*** al netto dell'imposta relativa al periodo di ***Rischio*** non corso.

8. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La ***Società*** assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'***Assicurato***, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'***Assicurato*** stesso.
Sono a carico della ***Società*** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'***Assicurato***, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in ***Polizza*** per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra ***Società*** ed ***Assicurato*** in proporzione del rispettivo interesse.
La ***Società*** non riconosce peraltro spese incontrate dall'***Assicurato*** per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Qualora la ***Società*** non si avvalga della facoltà riconosciuta dal primo comma del presente articolo, la stessa avrà, in ogni caso, facoltà di raccomandare per iscritto che l'***Assicurato*** transiga il Sinistro secondo l'importo che appaia ragionevole con riferimento alle ragioni di fatto e di diritto dedotte dai terzi ed il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale, instaurato od instaurando.
In caso di disaccordo fra l'***Assicurato*** e la ***Società*** sulla gestione della vertenza del danno, l'***Assicurato*** avrà facoltà di non transigere secondo l'importo raccomandato e di proseguire la vertenza sia sul piano giudiziale che stragiudiziale. In tal caso, ove all'esito della vertenza gli importi liquidati giudizialmente o extra - giudizialmente siano superiori all'importo raccomandato, la ***Società*** sarà obbligata ad indennizzare l'***Assicurato*** nei limiti dell'importo raccomandato, escluse le spese di difesa ai sensi del secondo capoverso del presente articolo; qualora, viceversa, l'***Assicurato*** risultasse vincitore della vertenza, la ***Società*** rimborserà all'***Assicurato*** le spese legali da questi sostenute.

9. PLURALITA' DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito in ***Polizza*** per il danno cui si riferisce la domanda di ***Risarcimento*** resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

10. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del ***Contraente***.

11. FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della Parte attrice, può essere quello dell'Autorità Giudiziaria competente per il luogo dove ha sede la Direzione della ***Società***, o il Broker/Agenzia, cui è assegnata la ***Polizza*** o dove il ***Contraente*** ha la sua residenza.

12. DICHIARAZIONE ASSENZA SINISTRI NOTI

Ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'***Assicurato*** dichiara che all'atto del perfezionamento della presente ***Polizza***, non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare una ***Richiesta di Risarcimento*** originata da un fatto verificatosi anteriormente alla data di perfezionamento della presente ***Polizza***.

13. LIMITAZIONE "OFAC" VERSO PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI

La ***Società*** non sarà tenuta a garantire la copertura Assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun ***Risarcimento*** o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente ***Polizza*** qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale ***Risarcimento*** od il riconoscimento di tale beneficio esponga la ***Società*** a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.
Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa ***Polizza***.

14. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

*****

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Sezione I - Garanzie R.C. verso Terzi (R.C.T.)

ART. 1 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

L'***Assicuratore*** risponde delle somme che l'***Assicurato*** sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di ***Risarcimento*** (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a ***Cose***, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'Assicurazione comprende altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) e vale sia che l'***Assicurato*** agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'***Assicurato*** da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

L'Assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS a sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

ART. 2 RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE E DEI PRESTATORI DI LAVORO

Quanto previsto con l'Art. 1 che precede, si intende esteso alla responsabilità civile personale dei ***Prestatori di Lavoro***, come riportati nelle "Definizioni" di ***Polizza***, per danni involontariamente cagionati a Terzi nello svolgimento delle relative mansioni.

Ciò nei limiti del massimale R.C.T. previsto in ***Polizza***, il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

ART. 3 DELIMITAZIONI TERRITORIALI

L'Assicurazione vale per i danni che avvengono in tutti i Paesi del mondo.

ART. 4 NON SONO CONSIDERATI TERZI :

- ✓ il Rappresentante Legale dell'***Assicurato***;
- ✓ i dipendenti dell'***Assicurato***, i lavoratori Interinali e i lavoratori Parasubordinati, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

ART. 5 ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T.

L'Assicurazione non comprende i danni:

a. alle ***Cose*** che l'***Assicurato*** abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione degli automezzi sia di dipendenti che di Terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà od in uso all'***Assicurato***;
b. derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali;
c. cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
d. cagionati da prodotti o ***Cose*** in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione;
e. da furto;
f. cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, inclusi navi e/o natanti, aeromobili e/o veicoli spaziali, ed i pregiudizi economici relativi al loro mancato uso;
g. alle ***Cose*** trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
h. derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, collegate in modo fisso e non removibile (esclusi quindi i raccordi "mobili" o meglio "smontabili"), nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
i. da circolazione cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24 novembre 1970 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'Assicurazione;
j. a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a ***Cose*** in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati.
k. derivanti da Cyber Risk, cioè conseguenti a:

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

- ✓ una ***Violazione dei Dati*** relativa ai ***Dati Personali*** di ***Terzi*** o all'illecita o non autorizzata divulgazione di ***Dati societari*** appartenenti a ***Terzi;***
- ✓ ***Cyber Liability,*** cioè un ***Danno a cose***, inclusi i ***Dati,*** e/o una ***Lesione Fisica,*** solo direttamente derivante da ***Malware*** o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'***Assicurato,*** di qualsiasi ***Sistema Informatico***;

l. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

m. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'***Assicurato*** e non direttamente derivatigli dalla legge;

n. conseguenti a guerra e terrorismo;

o. detenzione od impiego di esplosivi;

p. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

q. conseguenti, direttamente o indirettamente, da amianto e/o asbesto e/o silice e/o silicati e relative fibre e/o polveri.

ART. 6 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle ***Cose*** trasportate sui mezzi stessi.
Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

ART. 7 COMMITTENZA AUTO

A maggior precisazione di quanto previsto all'art. 1 secondo comma, l'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'***Assicurato*** ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'***Assicurato*** od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.
Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde.

ART. 8 COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

La garanzia comprende i danni alle ***Cose*** che l'***Assicurato*** abbia in consegna e/o custodia.

Sono comunque esclusi :

- ✓ i danni alle ***Cose*** costituenti oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in ***Polizza***;
- ✓ i danni ai beni strumentali utilizzati per l'attività Assicurata.

La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale. e con applicazione della ***Franchigia*** e/o ***Scoperto*** indicati nella Scheda di ***Polizza***.

ART. 9 DANNI DA SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'***Assicurato*** per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a ***Cose*** risarcibili a termini di ***Polizza***.
La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale e con applicazione della ***Franchigia*** e/o ***Scoperto*** indicati nella Scheda di ***Polizza***.

ART. 10 DANNI DA INCENDIO

La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'***Assicurato*** per danni a ***Cose*** di Terzi causati da incendio di ***Cose*** di sua proprietà o da lui detenute ferma l'esclusione dei danni alle ***Cose*** che l'***Assicurato*** abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.
Qualora l'***Assicurato*** abbia in corso coperture Assicurative prestate con ***Rischio*** accessorio a ***Polizza*** del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.
La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale e con applicazione della ***Franchigia*** e/o ***Scoperto*** indicati nella Scheda di ***Polizza***.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

ART. 11 COMMITTENZA DI LAVORI DI TRASFORMAZIONE, COSTRUZIONE, DEMOLIZIONE ED AMPLIAMENTO DI AMBIENTI (ANCHE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008)

Ad integrazione di quanto regolato in ***Polizza*** si precisa che l'Assicurazione è operante anche per I danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti o impianti eseguiti per le necessità dell'azienda esercitata dall'***Assicurato***. Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, con effetto e nei termini previsti dallo stesso, si conviene di estendere la garanzia di Responsabilità Civile Terzi prestata con la presente ***Polizza*** alla ***Contraente***/Assicurata che abbia dato specifico e formale incarico al "responsabile dei lavori e/o ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori", nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto stesso. L'estensione di garanzia viene concessa nell'ambito del massimale previsto in ***Polizza*** per i danni a terzi e nei limiti contrattuali non derogati e/o variati. Se al momento del ***Sinistro*** esistono anche altre Assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente clausola, questa, fermi i limiti dei massimali previsti dal contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall'altra o dalle altre Assicurazioni.

ART. 12 R.C. DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI SICUREZZA, PREVENZIONE E SALUTE DEI LAVORATORI

La garanzia viene estesa alla Responsabilità Civile personale del responsabile e degli addetti al servizio per la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008.

Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'***Assicurato***, dagli Amministratori, dai Collaboratori, familiari o dai dipendenti dell'***Assicurato*** stesso.

L'***Assicuratore*** non eccepirà la risarcibilità di danni verificatisi a causa di violazioni od inosservanza di norme di cui al D.Lgs. 81/2008, tuttavia qualora il ***Sinistro*** sia conseguenza diretta di una mancata applicazione di quanto richiesto dalle norme di cui al D.Lgs. 81/2008, la ***Franchigia*** prevista in ***Polizza*** si intende raddoppiata.

ART. 13 ESTENSIONE AI RISCHI DA INQUINAMENTO DELL'AMBIENTE

13.1 INQUINAMENTO ACCIDENTALE (72h)

A) Oggetto dell'Assicurazione Inquinamento Accidentale

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. della presente SEZIONE R.C.T., la garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'***Assicurato*** per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in ***Polizza***.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'***Assicurato***.

Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:

- ✓ l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'***Assicurato*** così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'***Assicurato*** o a "***Terzi***" entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
- ✓ fermo quanto previsto dalle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE in merito alla denuncia dei ***Sinistri***, ogni ***Sinistro*** relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla ***Società*** nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione dell'Assicurazione.

La presente copertura si intende prestata nell'ambito del ***Massimale*** R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimite come da SCHEDA DI ***POLIZZA***, per uno o più ***Sinistri*** verificatisi nel corso di uno stesso ***Periodo Assicurativo*** e con l'applicazione di una ***Franchigia/Scoperto*** come da SCHEDA DI ***POLIZZA***.

La presente garanzia opera esclusivamente con territorialità "**Unione Europea**" e non comprende i danni:

a) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
b) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in ***Polizza***;
c) cagionati a ***Cose*** di terzi che l'***Assicurato*** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
d) conseguenti:

- ✓ alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

- ✓ alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La sopra esposta esclusione d) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

L'***Assicurazione*** comprende altresì, entro il massimo di **€ 50.000,00**, le spese sostenute dall'***Assicurato*** per neutralizzare o limitare le conseguenze di un ***Sinistro*** risarcibile a termini di ***Polizza***, con l'obbligo da parte dell'***Assicurato*** di darne immediato avviso alla ***Società***. Resta inteso che tale importo è da considerarsi parte e non in aggiunta al sottolimite sopra indicato per uno o più ***Sinistri*** verificatisi nel corso di uno stesso ***Periodo Assicurativo***.

Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze.

B) Inizio e Termine della Garanzia

La garanzia vale per i danni avvenuti durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto.

13.2 INQUINAMENTO DELL'AMBIENTE - (EIL)

13.2.1 PREMESSA E SCHEDA DELLA ESTENSIONE DI GARANZIA

A parziale deroga di quanto stabilito in ***Polizza***, relativamente all'articolo delle Esclusioni dei "Danni conseguenti ad Inquinamento" nelle Condizioni Generali di Assicurazioni RC verso Terzi l'Assicurazione prestata con la presente Estensione di garanzia (di seguito indicata per brevità "Estensione") si intende operante, nei termini ed alle condizioni di seguito indicate, alle richieste di risarcimento pervenute all'***Assicurato*** e notificate per iscritto alla ***Società***, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione o, se applicabile, durante l'**Extended Reporting Period**.

Massimale per *Sinistro*: Copertura A: RC Inquinamento Copertura B: Spese di Bonifica Copertura C: Spese di messa in sicurezza d'emergenza	**€ 150.000,00** per ***Sinistro*** e ***Periodo Assicurativo***, col limite di: **€ 50.000,00** per ***Sinistro*** e ***Periodo Assicurativo***, col limite di: **€ 10.000,00** per ***Sinistro*** e ***Periodo Assicurativo***
Franchigia / Scoperto per *Sinistro*: Copertura A: RC Inquinamento: Copertura B e C: Spese di Bonifica e di messa in sicurezza d'emergenza:	**Scoperto 10%** col minimo di **€ 5.000,00 per *Sinistro*** ***Franchigia* € 2.500,00** per ***Sinistro***
Data di retroattività: limitatamente a circostanze non note, l'assicurazione vale per fatti di Inquinamento dell'Ambiente iniziati dopo il	h 24.00 del ____/_____/_____

13.2.2 CLAUSOLA "CLAIMS MADE"

La presente Estensione garantisce le coperture sopra indicate a condizione che: (a) l'eventuale ***Richiesta di Risarcimento*** danni del terzo e l'ordine dell'Autorità Competente che determinano l'attivazione delle coperture siano stati ricevuti dall'***Assicurato*** nel Periodo di Assicurazione; e che, in entrambi i predetti casi, (b) l'avviso di ***Sinistro*** da parte dell'***Assicurato*** sia stato notificato per iscritto alla ***Società*** durante il medesimo periodo o, se applicabile durante **l'Extended Reporting Period** (c.d. ***Polizza*** su base "**claims made**").

Integrazione in relazione alla Copertura C: Spese di messa in sicurezza d'emergenza

Ad integrazione di quanto sopra, la ***Società*** si obbliga, nei limiti del sottolimite suindicato, a rimborsare le **Spese di messa in sicurezza di emergenza** che dovessero derivare da un Inquinamento dell'Ambiente originatosi dai Siti Assicurati elencati in ***Polizza***, qualora tali **Spese di messa in sicurezza d'emergenza** siano state sostenute direttamente dall'***Assicurato***, durante il Periodo di Assicurazione o, se applicabile, durante **l'Extended Reporting Period**, in caso di pericolo imminente di inquinamento ed in quanto obbligatorie per legge.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

13.2.3 OGGETTO DELL'ESTENSIONE

Responsabilità Civile Verso Terzi

La ***Società*** si obbliga, nei limiti dei **Massimali di Garanzia** previsti dalla presente Estensione, a risarcire le, o tenere indenne l'***Assicurato*** dalle, somme che l'***Assicurato*** stesso quale responsabile civilmente sia tenuto a pagare per un fatto accidentale che abbia cagionato:

(a) **Lesioni Fisiche**
(b) **Danni Materiali**
(c) **Spese di Bonifica** (indirette) e di messa in sicurezza d'emergenza

conseguenti ad un **Inquinamento dell'Ambiente**, originatosi dai **Siti Assicurati** elencati nella presente Estensione, sempreché la ***Richiesta di Risarcimento***:

- ✓ sia pervenuta all'***Assicurato*** per la prima volta e notificata per iscritto alla ***Società***, è
- ✓ sia limitata a fatti di Inquinamento dell'Ambiente iniziati;

durante il **Periodo di Assicurazione** o, se applicabile, durante l'**Extended Reporting Period**.

Saranno a carico della ***Società*** anche i costi di difesa e le spese legali sostenute in relazione alle richieste di risarcimento coperte dalla presente Copertura 3), nei limiti di cui all'articolo 1917 comma 3 del Codice Civile.

13.2.4 DEFINIZIONI

Le presenti definizioni si applicano esclusivamente alla presente Estensione:

1. per **Danno all'Ambiente o Danno Ambientale** si intende:
qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. In particolare, secondo la definizione di cui al Decreto Legislativo del 3/04/2006 numero 152 ("**Codice dell'Ambiente**"), costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato alle specie e agli habitat naturali protetti (Danno alla Biodiversità) dalla normativa nazionale e comunitaria, alle acque interne, alle acque costiere ed a quelle comprese nel mare territoriale, nonché al terreno;

2. per **Siti Assicurati** si intende:
i siti elencati alla fine della presente Estensione;

3. **Legge a Tutela dell'Ambiente** si intende:
qualsiasi legge, regolamento o provvedimento amministrativo applicabile che regolamenta la responsabilità dell'***Assicurato*** in caso di Inquinamento dell'Ambiente, ivi incluso il Codice dell'Ambiente;

4. per **Franchigia / Scoperto** si intende:
la parte di danno, definita in somma o percentuale, che rimane a carico dell'***Assicurato***, il cui valore è determinato nella Scheda della presente Estensione;

5. per **Data di Retroattività** si intende:
la data antecedente alla conclusione del contratto, indicata nella Scheda della presente Estensione, da cui decorre il periodo di retroattività e rilevante allorquando la Copertura prestata dal presente allegato copra anche i rischi relativi ad eventi di Inquinamento dell'Ambiente occorsi prima della conclusione del presente contratto, purché scoperti e denunciati nel Periodo di Assicurazione o, se applicabile, nell'**Extended Reporting Period**. Se nulla è indicato nella Scheda della presente Estensione, la Data di Retroattività coincide con la data di efficacia della presente Estensione;

6. per **Extended Reporting Period** si intende:
il periodo di tempo successivo al Periodo di Assicurazione entro il quale l'***Assicurato*** deve notificare una ***Richiesta di Risarcimento*** alla ***Società***;

7. per **Funghi** si intende:
qualsiasi tipo o forma di fungo, incluse le muffe, le spore e ogni micotossina rilasciata o prodotta da ogni tipo o forma di fungo;

8. per **Disposizione dell'Autorità** si intende:
qualsiasi ordine di bonifica imposto dall'Autorità Competente a causa dell'Inquinamento dell'Ambiente, mediante un provvedimento conforme alla Legge a Tutela dell'Ambiente;

9. per **Massimale di Garanzia** si intende:

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

9.1 per ***Sinistro***: l'importo massimo, come stabilito nel presente allegato, che la ***Società*** pagherà, a qualsiasi titolo, in relazione a ciascuna copertura per un singolo evento di Inquinamento Ambientale;

9.2 **aggregato**: l'importo massimo, come stabilito nel presente allegato, che la ***Società*** pagherà a qualsiasi titolo in virtù della presente Estensione nel Periodo di Assicurazione in relazione a più eventi di Inquinamento dell'Ambiente;

10. per **Inquinamento dell'Ambiente** si intende:
lo scarico, la dispersione, il rilascio, la fuga, la migrazione o il versamento di qualsiasi sostanza inquinante, irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa, inclusi fumo e vapori, acidi, Funghi, alcaloidi, sostanze o materiali pericolosi o rifiuti nel, o sul, terreno (suolo e sottosuolo), l'atmosfera, le acque superficiali (interne o costiere) o sotterranee, le specie e gli habitat naturali protetti, anche in caso di evento graduale e storico purché non determinato da un Accumulo per Fenomeni Naturali;

11. per **Danni Materiali** si intende:
la perdita di, o il danno fisico a, o la distruzione di, o il deterioramento di beni materiali di terzi, quando tali eventi comportino una diminuzione di valore di tali beni, ivi compresi i danni derivanti dalla conseguente perdita d'uso e/o dall'interruzione di attività, risarcibile anche qualora tali beni non abbiano subito danni materiali diretti, o (nel caso in cui le misure compensative e quelle complementari non abbiano eliminato il Danno Ambientale e l'***Assicurato*** sia stato condannato al risarcimento del Danno Ambientale cagionato) l'ammontare quantificato dal provvedimento amministrativo o giudiziale di condanna;

12. per **Spese di Bonifica** si intende:
- ✓ le Spese di Bonifica Primarie;
- ✓ le Spese di Bonifica Complementari effettuate in caso di Danno all'Ambiente;
- ✓ le Spese di Bonifica Compensative effettuate in caso di Danno all'Ambiente;

13. per **Spese di Bonifica Primarie** si intende:
le spese ragionevolmente sostenute, con il consenso scritto della ***Società***, per investigare, quantificare, monitorare, abbattere, rimuovere, raccogliere, trattare, neutralizzare o contenere un Inquinamento dell'Ambiente, o per isolare le fonti inquinanti, e comunque nella misura in cui ciò sia stabilito dalla Legge a Tutela dell'Ambiente. Sono incluse (a) le spese sostenute per l'attuazione di misure di prevenzione per reagire ad un evento, un atto od un'omissione, che abbia creato una minaccia imminente di danno ambientale come definito nella Legge a Tutela dell'Ambiente, al fine di impedire o minimizzare tale danno e (b) le spese sostenute per adottare le misure di ripristino e di ripristino ambientale di cui all'art. 240 del Codice dell'Ambiente (come di volta in volta modificato o sostituito) qualora si sia verificato un danno ambientale ai sensi della Legge a Tutela dell'Ambiente. Sono altresì incluse:
13.1 le spese legali ragionevolmente sostenute previo consenso scritto della ***Società***;
13.2 le Spese di Rimpiazzo;

14. per **Spese di Bonifica Complementari** si intende:
le spese sostenute in caso di Danno Ambientale con riferimento a qualsiasi misura di riparazione intrapresa in relazione a risorse e/o servizi naturali per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati, come ulteriormente specificate nell'allegato 3 alla parte VI del Codice dell'Ambiente (come di volta in volta modificato o sostituito);

15. per **Spese di Bonifica Compensative** si intende:
le spese sostenute in caso di Danno Ambientale, in relazione a qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data del verificarsi del danno fino a quando la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo, come ulteriormente specificate nell'allegato 3 alla parte VI del Codice dell'Ambiente (come di volta in volta modificato o sostituito);

16. per **Spese di Sostituzione** si intende:
le spese necessariamente sostenute per la riparazione o la sostituzione di beni danneggiati nel corso delle attività di bonifica, con esclusione delle spese effettuate a titolo di miglioramento o addizione;

17. per **Preposto Responsabile** si intende:

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

qualsiasi dirigente, funzionario, socio o altro dipendente dell'***Assicurato*** che sia, o che fu, responsabile della materia e della tutela ambientale e della sicurezza dei Siti Assicurati;

18. per **Autorità Competente** si intende:
qualsiasi autorità pubblica, statale o locale, agenzia od ogni altro ente, o organo giudicante che può emanare disposizioni in ordine alla Legge a Tutela dell' Ambiente;

13.2.5 ESTENSIONI

La seguente Estensione si applica esclusivamente al presente allegato:

1. Indennità ai Preposti Responsabili
Su richiesta dell'***Assicurato*** la ***Società*** terrà anche indenne, sulla base di quanto previsto dal presente allegato, il Preposto Responsabile dell'***Assicurato*** in relazione alla responsabilità civile del predetto soggetto, qualora per tale responsabilità civile l'***Assicurato*** avrebbe avuto titolo all'***Indennizzo*** se la domanda di risarcimento fosse stata rivolta contro di lui/esso, fermo restando che:

(a) il Preposto Responsabile non ha diritto ad ***Indennizzo*** se già assicurato ai sensi di altra ***Polizza*** o se ha contribuito al determinarsi dell'evento dannoso;
(b) al Preposto Responsabile si applicheranno, in quanto compatibili, i termini e le condizioni della presente Estensione;
(c) il massimale per ***Sinistro*** rimane unico a tutti gli effetti.

Resta inteso che il massimale aggregato ed il massimale per ***Sinistro*** non sono e non potranno essere incrementati in alcun modo in virtù della presente disposizione.

13.2.6 ESCLUSIONI

Le Esclusioni previste in ***Polizza*** si intendono qui confermate ed operanti. Ad integrazione delle stesse le seguenti Esclusioni si applicano esclusivamente al presente allegato e pertanto non saranno ammessi al risarcimento, i seguenti danni:

1. subiti dai ***Prestatori di Lavoro*****,** per i quali si intende
qualsiasi persona, dipendente e non dipendente dell'***Assicurato***, anche se in formazione, incluse le seguenti persone mentre prestano la loro opera o servizio per l'***Assicurato***:

a) Dipendenti: i Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai legati all'***Assicurato*** da un contratto di lavoro subordinato;

b) non Dipendenti e/o Lavoratori Temporanei:

1.1. i ***Prestatori di Lavoro*** temporaneo di cui l'***Assicurato*** si avvale ai sensi della legge del 24/06/97 n. 196, nella sua qualità di azienda utilizzatrice;
1.2. i supervisori ed i ***Prestatori di Lavoro*** come definiti all'art. 5 del D. Lgs. del 23/02/2000 n. 38;
1.3 le figure professionali di cui l'***Assicurato*** si avvale ai sensi del D. Lgs. del 10/09/2003 n. 276 (Legge Biagi);
1.4. ogni persona della quale si avvalga temporaneamente l'***Assicurato*** in forza di un contratto o accordo i cui termini prevedano la parificazione degli stessi ai Dipendenti dell'***Assicurato*** per tutta la durata del contratto o accordo;
1.5. i lavoratori distaccati che prestano la loro attività lavorativa per e presso l'***Assicurato***.

2. Cose in Consegna, Custodia e/o Controllo
Danni derivanti dalla perdita di, o distruzione di, o diminuzione di valore a beni materiali appartenenti all'***Assicurato*** o sotto la custodia o il controllo dell'***Assicurato***, di un suo Dipendente o Agente, sempre che tali danni non siano riconducibili a Spese di Bonifica.

3. Amianto/Asbesto e Piombo
Danni derivanti da, o connessi in qualsiasi modo a
3.1 l'amianto/asbesto o i materiali contenenti amianto/asbesto, o
3.2 il piombo o i materiali contenenti piombo.

4. Circostanze Note
Danni derivanti da fatti, antecedenti la data di efficacia della presente Estensione, di cui un dirigente, funzionario, socio o un qualunque altro dipendente dell'***Assicurato*** che sia, o che fu, responsabile delle

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

questioni ambientali e/o della sicurezza dei Siti Assicurati, sia a conoscenza, o che i predetti soggetti avrebbero dovuto ragionevolmente conoscere, a meno che tali fatti siano stati portati a conoscenza dell'***Assicuratore*** che abbia espressamente accettato di fornire copertura in relazione agli stessi, elencandoli nella Scheda della presente Estensione.

5. Serbatoi Interrati

Danni derivanti da un Inquinamento dell'Ambiente causato da Serbatoi Interrati
Per serbatoio interrato si intende qualunque serbatoio o cisterna, ivi comprese le relative tubazioni sotterranee di collegamento con il serbatoio o la cisterna, che si trovi al di sotto della superficie del terreno per almeno il 10 (dieci) % del proprio volume,

5.1. la cui presenza era conosciuta dal Preposto Responsabile prima dell'entrata in vigore della presente Estensione e non è stata dichiarata alla ***Società***;

5.2. non siano elencati nella scheda della presente Estensione.

6. Franchigia / Scoperto

importo inferiore alla ***Franchigia*** e ***Scoperto*** previsti nel presente allegato.

7. Violazioni Deliberate

Danni derivanti dal mancato rispetto di, o da intenzionali o deliberate violazioni di qualsiasi legge, regolamento, norma o ingiunzione amministrativa emanata dalle Autorità Competenti, nonché ordinanze, giudiziarie o amministrative, ordinate all'***Assicurato*** o a un Preposto Responsabile.

8. Multe, Ammende e Penalità

Danni consistenti in multe, ammende, sanzioni, danni punitivi ed ogni tipo di penale contrattuale.

9. Data di Retroattività

Nel caso in cui venga stabilita un'efficacia retroattiva della presente Estensione, i danni derivanti da un Inquinamento dell'Ambiente le cui cause siano originate prima della Data di Retroattività prevista nella Scheda della presente Estensione.

10. Inquinamento di carattere diffuso

Danni causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attività dell'***Assicurato***.

11. Terrorismo

Danni causati da o derivanti da un Atto di Terrorismo

Ai fini della presente esclusione per **Atto di Terrorismo** si intende

(i) un atto di forza o di violenza;

(ii) un atto altrimenti pericoloso nei confronti di persone, beni, animali o per l'ambiente, ivi incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo l'uso di o lo scarico, la dispersione, il rilascio, lo stillicidio, la migrazione o la fuga di qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa o termale inquinante, irritante o contaminante ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fumi, vapori, fuliggine, esalazione, acidi, prodotti alcalini, chimici e tossici, sostanze pericolose, rifiuti, rifiuti sanitari e rifiuti radioattivi, sul o nel suolo o nelle strutture che vi insistono, nell'atmosfera, o in bacini o corsi d'acqua superficiali o sotterranei;

(iii) un atto che turba o interferisce con almeno uno dei seguenti sistemi pubblici o privati: sistemi di comunicazione, elettronici, di informazione, meccanici, di consegna o trasporto;

laddove lo scopo dichiarato o implicito o l'effetto di tali atti o minacce è causare confusione, intimidire, coartare o minacciare un governo, la popolazione militare o civile, o parte della stessa, o una parte dell'industria o dell'economia, e/o di promuovere obiettivi politici, ideologici, religiosi, sociali o economici; o di esprimere (o manifestare la propria opposizione a) una filosofia o un'ideologia.
Si intendono compresi nella definizione di Terrorismo, tutti quegli atti verificatisi o riconosciuti dal governo nazionale del paese in cui questi sono commessi e/o dalle Nazioni Unite, come atti di terrorismo.
Qualora, in forza della presente esclusione, la ***Società*** consideri il ***Sinistro*** non coperto dal presente allegato, l'onere di provare il contrario sarà a carico dell'***Assicurato***.

12. Esclusioni ai sensi dell'art. 303 del Codice dell'Ambiente

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Il presente allegato non comprende, e pertanto non saranno ammessi al risarcimento, tutte le fattispecie di danno ambientale o di minaccia di danno ambientale escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 303 del Codice dell'Ambiente (come di volta in volta modificato o sostituito).

13.2.7 CONDIZIONI PARTICOLARI

Le presenti condizioni si applicano esclusivamente al presente allegato:

1. Validità Territoriale

L'assicurazione vale per i Danni all'Ambiente accaduti nei Siti Assicurati ubicati nei territori dei paesi dell'Unione Europea.

2. Extended Reporting Period

Qualora il presente allegato non venga rinnovato, o sia estinto ai sensi di quanto previsto nel presente allegato, e a condizione che il presente allegato non sia stato sostituito, in tutto o in parte, con altra ***Polizza*** di contenuto analogo o similare contratta con altra compagnia assicurativa, l'***Assicurato*** avrà diritto ad un Extended Reporting Period di 60 giorni con effetto dalla data di mancato rinnovo o estinzione della presente Estensione, durante il quale l'***Assicurato*** potrà notificare alla ***Società*** sinistri che siano verificati durante il Periodo di Assicurazione. In particolare, per ***Sinistro*** si intende la ***Richiesta di Risarcimento*** o l'ordine inviato da un terzo o da un'Autorità Competente;

Resta inteso che:

(i) le condizioni speciali indicate non hanno l'effetto di incrementare o ristabilire il Massimale stabilito nel presente allegato, né di estendere il Periodo di Assicurazione;

(ii) la ***Richiesta di Risarcimento*** pervenuta alla ***Società*** durante l'Extended Reporting Period e relativa ad un ***Sinistro*** che si sia verificato non oltre la scadenza del Periodo di Assicurazione, sarà considerata come se fosse stata notificata l'ultimo giorno del Periodo di Assicurazione.

3. Obblighi in caso di *Sinistro* – Gestione delle vertenze, spese legali e competenza

3.1 Ai fini di ogni risarcimento della presente assicurazione nel caso in cui si verifichi un evento che dia origine, o possa dare origine, ad un ***Sinistro*** risarcibile ai sensi della presente Estensione,

a) L'***Assicurato*** dovrà:

1. denunciare l'evento (fornendo una descrizione dettagliata dello stesso), per iscritto e nel più breve termine possibile dal giorno in cui ne sia venuto a conoscenza,
2. comunicare, per iscritto e nel più breve termine possibile dal giorno in cui ne sia venuto a conoscenza, ogni sopravvenuta inchiesta o indagine per sinistri mortali in relazione ad un evento per il quale potrebbe esserci una responsabilità penale dell'***Assicurato*** a termini di ***Polizza***;
3. trasmettere immediatamente alla ***Società*** ogni richiesta, notizia, lettera e verbale relativa al ***Sinistro***, o l'esistenza di qualsiasi procedura originatasi o documentazione pervenuta all'***Assicurato*** in merito al ***Sinistro***;
4. dare tutte le informazioni e l'assistenza che la ***Società*** possa richiedere;

b) L'***Assicurato*** **non** dovrà riconoscere o assumere alcuna responsabilità o liquidare o promettere pagamenti o risarcire alcuna spesa senza il consenso scritto della ***Società***;

c) L'***Assicurato*** **non** dovrà sostenere alcuna Spesa di Bonifica senza il consenso scritto della ***Società***, fatta eccezione per quelle necessarie a prevenire un imminente e sostanziale pericolo per la salute umana o l'ambiente.

3.2 La ***Società***, inoltre, assumerà la gestione delle vertenze fino a quando ne avrà interesse, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, per conto dell'***Assicurato***, designando, ove occorra, legali o tecnici. Sono a carico della ***Società*** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'***Assicurato***, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel presente allegato per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la ***Società*** e l'***Assicurato*** in proporzione del rispettivo interesse. La ***Società*** non riconosce spese sostenute dall'***Assicurato*** per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né alle spese di giustizia penale.

3.3 La ***Società***, dopo la liquidazione del ***Sinistro***, avrà il diritto di subentrare a nome dell'***Assicurato*** nei diritti e nelle azioni spettantigli, che l'***Assicurato*** dovrà cedere alla ***Società***.

4. Proposta transattiva

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Ove la ***Società*** non si avvalga della facoltà riconosciuta dal punto 3.2 del precedente articolo, a sua sola discrezione e relativamente ad uno o più eventi assicurati dalla presente assicurazione, avrà, in ogni caso, facoltà di raccomandare per iscritto che l'***Assicurato*** transiga il ***Sinistro*** secondo l'importo, proposto od accettato dai terzi, che appaia ragionevole con riferimento alle ragioni di fatto e di diritto dedotte dai terzi ed il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale, instaurato od instaurando, mettendo a disposizione dell'***Assicurato*** fino all'importo pari al massimale della presente Estensione e deducendo da tale importo eventuali somme già pagate. L'***Assicurato*** avrà tuttavia facoltà di non transigere secondo l'importo raccomandato dalla ***Società*** e di proseguire la vertenza, sia sul piano giudiziale, che stragiudiziale. In tal caso, ove all'esito della vertenza i danni liquidati giudizialmente o stragiudizialmente risultino superiori all'importo raccomandato, la ***Società*** sarà obbligata ad indennizzare l'***Assicurato*** nei limiti dell'importo raccomandato, oltre alle spese di difesa ai sensi del punto 3.2 del precedente articolo, sostenute prima di tale pagamento.

5. Ispezioni ed Audit

La ***Società*** ha il diritto, ma non il dovere, di effettuare in qualsiasi momento, anche in modo continuativo, ispezioni, verifiche, controlli sullo stato del Sito Assicurato e prendere campioni dello stesso; per tali ispezioni l'***Assicurato*** è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
Tale diritto e le risultanze delle ispezioni effettuate non implicano che il Sito Assicurato sia sicuro e le sue condizioni rispettino quanto previsto dalla legge in genere.

6. Siti assicurati

La presente Assicurazione opera per l'attività svolta, così come descritto nel presente allegato, nelle seguenti ubicazioni:

1)
2)
3)
4)
5)

7. Serbatoi interrati Assicurati:

La presente Assicurazione opera per i seguenti serbatoi interati dichiarati dall'***Assicurato***:

1)
2)
3)
4)
5)

13.3 MASSIMALE AGGREGATO

La massima esposizione della ***Società*** per ***Periodo Assicurativo*** per le garanzia di cui ai precedenti punti 13.1. e 13.2 non potrà essere superiore al limite riportato nella SCHEDA DI ***POLIZZA***.

13.4 ESISTENZA DI ALTRA POLIZZA – OPERATIVITA' IN 2° RISCHIO

Si prende atto fra le parti che, limitatamente a quanto garantito con l'art. 13 - ESTENSIONE AI RISCHI DA INQUINAMENTO DELL'AMBIENTE, qualora l'***Assicurato*** avesse in corso, per lo stesso ***Rischio***, ***Polizza*** RC Inquinamento e/o ***Polizza*** EIL, sottoscritta sia con la ***Società*** che con altro ***Assicuratore***, la presente estensione opererà in 2° ***Rischio*** (Eccesso) rispetto alla suddetta ***Polizza*** cd. di Primo ***Rischio***, in quanto la stessa è da considerarsi Primaria e specifica per il suddetto ***Rischio***.

Drop Down

Qualora il massimale RCT, e i relativi sottolimiti, della ***Polizza*** di Primo ***Rischio*** venissero ridotti in parte, ovvero esauriti per effetto di liquidazione di sinistri, l'estensione, prestata con l'art. 22.2 di cui sopra, opererà in eccesso ai limiti ridotti ovvero, nel caso di totale esaurimento degli stessi limiti, in primo ***Rischio***, fermo il massimale e gli scoperti e/o le franchigie indicate nella SCHEDA DI ***POLIZZA***.

*****

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Sezione II - Garanzie R.C. verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

ART. 14 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO

L'***Assicuratore*** risponde delle somme che l'***Assicurato*** sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i ***Prestatori di Lavoro*** come riportati nelle "Definizioni" di ***Polizza***, siano essi:

- ✓ non soggetti all'Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- ✓ Assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché del Dlgs. 23/02/2000 n° 38 e del D.Lgs. n. 276 del 10/09/2003 (cosiddetta "Legge Biagi");

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti in occasione di lavoro o di servizio.

L'Assicurazione si intende prestata con l'applicazione della ***Franchigia*** per ogni persona infortunata indicata nella Scheda di ***Polizza***.

La validità dell'Assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del ***Sinistro***, l'***Assicurato*** sia in regola con gli obblighi per l'Assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata Assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

ART. 15 RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI

Quanto previsto con il precedente Art. 14, si intende esteso alla responsabilità civile personale dei ***Prestatori di Lavoro*** subordinato da lui dipendenti come riportati nelle "Definizioni" di ***Polizza***, per danni involontariamente cagionati agli altri ***Prestatori di Lavoro*** subordinato da lui dipendenti limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subiti in occasione di lavoro o di servizio entro il limite del massimale previsto per la garanzia R.C.O.

ART. 16 DELIMITAZIONI TERRITORIALI

L'Assicurazione vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del mondo.

ART. 17 PRESTATORI D'OPERA UTILIZZATI IN AFFITTO (C.D. LAVORO INTERINALE)

La garanzia si estende ai prestatori d'opera presi in affitto come definiti dalla Legge n. 196/97 tramite ditte regolarmente autorizzate; tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell'***Assicurato***.
Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'***Assicurato***.
E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C.
La garanzia è valida in quanto le retribuzioni corrisposte dall'***Assicurato*** per tali prestatori d'opera vengano comunicati all'***Assicuratore*** ai fini del calcolo del ***Premio*** insieme a quelle del personale alle regolari dipendenze dell'***Assicurato***.

ART. 18 ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.O.

L'Assicurazione non comprende i danni:

a) da detenzione od impiego di esplosivi;
b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
c) derivanti da Malattie Professionali;
d) conseguenti, direttamente o indirettamente, da amianto e/o asbesto e/o silice e/o silicati e relative fibre e/o polveri.

ART. 19 MALATTIE PROFESSIONALI (GARANZIA VALIDA SE ESPRESSAMENTE CONTRASSEGNATA NELLA SCHEDA DI POLIZZA)

1 – Oggetto dell'Assicurazione

A parziale deroga di quando previsto agli Art. 14 e 18 la garanzia di Responsabilità Civile verso i ***Prestatori di Lavoro*** (R.C.O.) è estesa al ***Rischio*** delle malattie professionali (escluse le conseguenze, dirette ed indirette, di silice, amianto e

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

asbesto, e relative polveri e/o fibre e qualunque altra patologia che sia riconosciuta al momento come correlata con l'amianto) tassativamente indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del ***Sinistro***, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura; rimangono in ogni caso esclusi anche i danni cagionati da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'***Assicurato***, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestati attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione del presente documento e/o appendice e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'***Assicurato***, o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo di Assicurazione.
L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della ***Polizza*** e/o della presente estensione di garanzia o della data di cessazione del rapporto di lavoro, se la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta durante il periodo di ***Polizza***.
Ferme, in quanto compatibili le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia di Sinistri, l'***Assicurato*** ha l'obbligo di denunciare senza ritardo la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
La presente estensione viene prestata con l'applicazione della ***Franchigia*** e nel limite di risarcimento riportati nella Scheda di ***Polizza***.

2 - Manifestazione
La malattia dovrà considerarsi manifesta, ed il ***Contraente***/***Assicurato*** avrà l'obbligo di denunciare il ***Sinistro***, nei seguenti casi:
a) a seguito di formale richiesta danni all'***Assicurato***, da parte del lavoratore;
b) in caso di pretese di risarcimento/rivalsa da parte dell'INAIL.
L'***Assicurato*** prende atto che i termini di prescrizione previsti dal Codice Civile decorrono dalla data del ***Sinistro*** per come sopra citato.
L'***Assicurato***/***Contraente***, anche in ragione di quanto in premessa, riconosce all'***Assicuratore*** il diritto di accedere, a semplice richiesta, all'elenco, ai documenti e ai certificati medici al fine di avere contezza dello stato delle malattie in corso, ai fini di ***Polizza***.

*****

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Sezione III - Garanzie R.C. Prodotti

ART. 20 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'***Assicuratore*** si obbliga a tenere indenne l'***Assicurato*** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni cagionati a Terzi da difetto dei prodotti risultanti in ***Polizza*** e fabbricati e/o venduti e/o distribuiti e/o commercializzati dall'***Assicurato*** stesso e/o suoi depositari, per morte o lesioni personali e per danneggiamenti a ***Cose***, diverse dai prodotti Assicurati, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi, in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione, dopo la consegna a Terzi dei prodotti e/o la loro messa in circolazione (ai sensi del D.Lgs. del 06/09/2005. n. 206) e per i quali l'***Assicurato*** rivesta in Italia la qualifica di produttore.
L'Assicurazione vale entro il limite indicato nella Scheda di ***Polizza***, per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, parziali o totali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danno indennizzabile ai sensi del precedente comma.

E' compresa la responsabilità civile che deriva all'***Assicurato*** per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'Assicurazione vale per i danni che i prodotti Assicurati provochino ad altro componente o al ***Prodotto*** finito, solo nel caso in cui i prodotti Assicurati siano componenti scindibili di altri prodotti.
Agli effetti della presente copertura a titolo esemplificativo e non limitativo sono considerati "difetto dei Prodotti":

- ✓ gli errori nella concezione e/o progettazione dei prodotti;
- ✓ gli errori e/o difetti di produzione, anche se eseguita da Terzi su incarico dell'***Assicurato***;
- ✓ i vizi e/o le difformità dei materiali e/o delle sostanze utilizzate;
- ✓ gli errori nelle istruzioni scritte per l'uso;
- ✓ i difetti di confezionamento e dei relativi imballaggi allo scopo utilizzati.

ART. 21 SONO CONSIDERATI TERZI

Sono considerati Terzi, agli effetti della presente copertura, tutte le persone fisiche o giuridiche diverse dall'***Assicurato*** o dai suoi legali rappresentanti.
In caso di ***Sinistro in Serie***, la garanzia si estende ai Sinistri della stessa serie avvenuti o denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto, fermi i limiti di risarcimento previsti in ***Polizza***.

ART. 22 GARANZIA IN BASE ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO (CLAIMS MADE BASIS)

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'***Assicurato*** per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa a condizione che tali richieste non siano note all'***Assicurato*** stesso prima della stipulazione della presente ***Polizza***.
In caso "***Sinistro in Serie***", la data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

ART. 23 LIMITI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIE

Premesso che il massimale indicato in ***Polizza*** rappresenta il massimo esborso della Compagnia per ***Sinistro*** e per anno Assicurativo, in nessun caso la Compagnia risponderà per somme superiori al massimale indicato:

- ✓ per più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione o – per le Polizze di durata inferiore all'anno – nell'intero periodo di Assicurazione;
- ✓ per "***Sinistro in Serie***", intendendosi per tale una pluralità di Sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestandosi in più prodotti ed in più anni, e sempreché vengano denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Inoltre, qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in ***Polizza*** per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.
La presente Assicurazione viene prestata nell'ambito del massimale e con applicazione della ***Franchigia*** e/o ***Scoperto*** indicati nella Scheda di ***Polizza***.

ART. 24 DELIMITAZIONI TERRITORIALI

1. (sempre operante)

L'Assicurazione vale per i prodotti consegnati in tutti i Paesi del Mondo esclusi USA e Canada e per i danni ovunque

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

avvenuti.

2. (Valide solo se espressamente contrassegnate nell'apposito spazio previsto nella Scheda di Polizza)

Ad integrazione di quanto previsto al precedente Punto1. l'Assicurazione vale per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese e per i danni ovunque avvenuti.

Nei territori di USA ed in Canada, la garanzia è valida per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente Assicurazione o anche in epoca antecedente, ma non prima dei due anni precedenti all'effetto della presente ***Polizza***.

Resta espressamente convenuto che, salvo patto speciale, la copertura non è valida a favore di eventuali ***Società Collegate***, consociate o partecipate dell'***Assicurato***, ubicate negli USA e in Canada.

ART. 25 ESCLUSIONI AI FINI DELLA GARANZIA R.C.P

L'Assicurazione non comprende:

a) le spese di sostituzione e riparazione del ***Prodotto*** difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;
c) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'***Assicurato*** e non direttamente derivantigli dalla legge;
d) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dall'***Assicuratore***;
e) i danni che, in relazione ai rischi Assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
f) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
g) danni provocati da sementi ed organismi geneticamente modificati (G.M.O.) e/o prodotti per l'alimentazione animale geneticamente modificati, nonché sostanze e/o ingredienti non conformi a norme e leggi;
h) prodotti in sperimentazione;
i) violazione di brevetti o marchi;
j) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da Prodotti contenenti o composti da piombo, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri, da urea formaldeide, da tabacco e da qualsiasi ***Prodotto*** a base di tabacco, compreso il fumo passivo, da acido perfluorooctansulfonico (PFOS), da acido perfluorooctanoico (PFOA), e dal suo derivato Perfluorottano d'Ammonio (APFO, anche conosciuto come C8), nonché i danni conseguenti all'utilizzo di additivi e/o conservanti che, all'atto della commercializzazione dei Prodotti Assicurati, non siano consentiti dalla legge nella preparazione e per la conservazione di prodotti alimentari e/o comunque dei quali sia riconosciuta la pericolosità per la salute pubblica;
k) qualsiasi danno derivante da software/hardware, inclusi quelli predisposti per la sicurezza Informatica e comunque atti a prevenire un accesso non autorizzato a, o l'utilizzo di, un sistema di ***Dati*** o un Programma informatico. Sono inoltre esclusi tutti i danni derivanti da Cyber Risk, cioè conseguenti a:
   - ✓ una ***Violazione dei Dati*** relativa ai ***Dati Personali*** *di* ***Terzi*** o all'illecita o non autorizzata divulgazione di ***Dati societari*** appartenenti a ***Terzi*;**
   - ✓ ***Cyber Liability, cioè un Danno a cose, inclusi i Dati, e/o una Lesione Fisica, solo*** direttamente derivante da ***Malware*** o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'***Assicurato,*** di qualsiasi ***Sistema Informatico*;**
l) gli importi che l'***Assicurato*** sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e/o a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages).

ART. 26 DANNI DA INQUINAMENTO

A parziale deroga dell'Art. 25. lettera f - che precede, l'Assicurazione comprende i danni da inquinamento dell'atmosfera delle acque e dei terreni, derivante da guasto o rottura accidentali dei prodotti Assicurati.

La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale e con applicazione della ***Franchigia*** e/o ***Scoperto*** indicati nella Scheda di ***Polizza***.

La presente garanzia vale esclusivamente per i danni che avvengono nel Mondo Intero, con esclusione di USA e Canada.

*****

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Assicurazione Ritiro Prodotti

ART. 27 ASSICURAZIONE RITIRO PRODOTTI

1. A PARZIALE DEROGA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE L'ASSICURATORE SI OBBLIGA A RIMBORSARE ALL'ASSICURATO LE SPESE SOSTENUTE PER IL RITIRO DAL MERCATO

a) dei prodotti descritti in ***Polizza*** destinati al consumo finale;
b) dei prodotti di Terzi nei quali i prodotti Assicurati siano entrati a far parte quali componenti.

Il tutto dopo la loro consegna a terzi e/o la loro messa in circolazione ai sensi del D.Lgs. del 06/09/2005. n. 206 purché si verifichi una delle seguenti circostanze:

- ✓ i prodotti oggetto del ritiro abbiano cagionato danni a Terzi per morte, lesioni corporali e/o danneggiamenti a ***Cose*** a causa di un difetto di fabbricazione e/o concezione dei prodotti descritti in ***Polizza***;
- ✓ documentata possibilità che quanto espresso al precedente alinea possa verificarsi;
- ✓ ordine dell'autorità disposto perché i prodotti dell'***Assicurato***, in quanto difettosi, determinano quella mancanza di sicurezza che ci si può legittimamente attendere.

2. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'Assicurazione vale per tutte le operazioni di ritiro iniziate durante il periodo di validità del contratto, purché i prodotti oggetto di tali operazioni siano stati consegnati durante lo stesso periodo.

3. DANNO INDENNIZZABILE

L'Assicurazione vale esclusivamente per:

- ✓ le spese sostenute dall'***Assicurato*** per una ragionevole comunicazione dei motivi che giustificano il ritiro, fatta ai consumatori finali ed ai distributori nel più breve tempo possibile e con le modalità eventualmente imposte dalle autorità;
- ✓ le spese connesse al trasporto ad eccezione di quelle sostenute per l'eventuale smontaggio dei prodotti difettosi già installati;
- ✓ le spese necessarie per la distruzione dei prodotti sempreché quest'ultima sia avvenuta per ordine delle autorità.

E' comunque escluso il controvalore dei prodotti.

4. FRANCHIGIA OBBLIGATORIA

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione della ***Franchigia*** a carico dell'***Assicurato*** indicata nella Scheda di ***Polizza***.

5. LIMITI DI RISARCIMENTO

La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale indicato nella Scheda di ***Polizza***.

6. ESCLUSIONI

In aggiunta alle "Esclusioni ai fini della garanzia R.C.P." di cui all' Art. 25 che precede, l'Assicurazione non copre:

a) le spese per il ritiro, trasporto e distruzione di prodotti fabbricati non conformemente a regole e norme di sicurezza, salute ed igiene pubblica e/o di prodotti contenenti additivi e/o conservanti che non siano consentiti dalla legge nella preparazione e per la conservazione di prodotti e/o comunque dei quali sia riconosciuta la pericolosità per la salute pubblica;
b) le spese sostenute per riguadagnare la fiducia del pubblico, della clientela e della rete di distribuzione, quali ad esempio: campagne di relazioni pubbliche, pubblicità, vendite promozionali;
c) i danni da interruzione di attività conseguenti alle operazioni di ritiro.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

ART. 28 NORME COMUNI ALLE GARANZIE DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 27 E AL SEGUENTE ARTICOLO 29 SE OPERANTE

LIMITI DI INDENNIZZO

La massima esposizione annua dell'***Assicuratore*** per le garanzie di cui al precedente articolo 27 e al seguente articolo 29 se operante non potrà comunque eccedere limite di ***Indennizzo*** previsto per la garanzia "Assicurazione Ritiro Prodotti" all'Art. 27.5 che precede.

VALIDITA' TERRITORIALE

1. **(sempre operante)**
   L'Assicurazione vale per i prodotti consegnati in tutti i Paesi del Mondo esclusi USA e Canada e per le operazioni di ritiro ivi effettuate.

2. **(Valide solo se espressamente contrassegnate nell'apposito spazio previsto nella Scheda Limiti e Franchigie di Polizza)**
   Ad integrazione di quanto previsto al precedente Art. 28.1, l'Assicurazione vale per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese e per le operazioni di ritiro ivi effettuate.
   Resta espressamente convenuto che, salvo patto speciale, la copertura non è valida a favore di eventuali ***Società Collegate***, consociate o partecipate dell'***Assicurato***, ubicate negli USA e in Canada.

*****

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Condizioni Speciali Relative alla Sezione R.C.P. –

Valide solo se espressamente contrassegnate nell'apposito spazio previsto nella Scheda di ***Polizza***

ART. 29 CONTAMINAZIONE DI PRODOTTO

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia comprende le spese ragionevolmente sostenute dall'***Assicurato*** per il ritiro dal mercato dei prodotti descritti in ***Polizza*** anche nel caso in cui tale provvedimento si renda necessario a seguito di contaminazione non dolosa dei prodotti stessi; per contaminazione non dolosa si intende qualsiasi alterazione dei prodotti Assicurati, presunta ma non verificatasi o comunque non provata, che produca un danno patrimoniale all'***Assicurato*** e che non sia dovuta a difetto di ***Prodotto***.

Per spese di ritiro si intendono quelle sostenute per:

- ✓ annunci, comunicazioni e trasporto necessari per il ritiro dei prodotti;
- ✓ distruggere i prodotti contaminati;
- ✓ onorari e costi relativi ad incarichi ad esperti o consulenti indipendenti e specializzati per ispezionare i prodotti oggetto della presunta o reale contaminazione.

La scelta di tali esperti o consulenti, così come le loro modalità e durata d'impiego, deve essere approvata dall'***Assicuratore***.

L'Assicurazione è operante a condizione che l'***Assicurato*** sia venuto a conoscenza di tale contaminazione durante il periodo di validità della ***Polizza*** e che i prodotti contaminati siano stati venduti e consegnati durante lo stesso periodo.

2. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'Assicurazione vale per tutte le operazioni di ritiro iniziate durante il periodo di validità del contratto, purché i prodotti oggetto di tali operazioni siano stati consegnati durante lo stesso periodo.

3. FRANCHIGIA OBBLIGATORIA

La presente estensione di garanzia viene prestata con applicazione della ***Franchigia*** e/o ***Scoperto*** indicati nella Scheda di ***Polizza***.

4. LIMITI DI INDENNIZZO

La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale indicato nella Scheda di ***Polizza***.

5. NORME COMUNI ALLA PRESENTE GARANZIA E ALLA GARANZIA "RITIRO PRODOTTI"

Vale quanto previsto al precedente Art. 28.

ART. 30 DANNI AL PRODOTTO FINITO E DANNI PATRIMONIALI PURI

Art. 30.A DANNO AL PRODOTTO FINITO

1) LA GARANZIA R.C.P. COMPRENDE INOLTRE:

Premesso che per inidoneità si intende la mancata rispondenza del ***Prodotto*** assicurato alle specifiche tecniche richieste dal fabbricante del ***Prodotto*** finito o di altro componente:

A) i danni materiali (cioè l'alterazione fisica e/o chimica) che i prodotti Assicurati, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti , provochino ad altro componente od al ***Prodotto*** finito anche se i danni consistano in inidoneità all'uso per il quale il ***Prodotto*** finito era destinato.

B) i ***Danni Patrimoniali*** consequenziali (danno emergente, compreso il controvalore del ***Prodotto*** finito o di altro componente) che i prodotti Assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino ad altro componente od al ***Prodotto*** finito in quanto inidonei all'uso per il quale il ***Prodotto*** finito era destinato.

2) SCOPERTO OBBLIGATORIO

La presente estensione di garanzia viene prestata con applicazione della ***Franchigia*** e/o ***Scoperto*** indicati nella Scheda di ***Polizza***.

3) LIMITI DI RISARCIMENTO

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale indicato nella Scheda di ***Polizza***.

4) VALIDITÀ TERRITORIALE

1. **(sempre operante)**
   La presente garanzia si intende valida per danni che avvengono nei territori di qualsiasi paese, esclusi USA e Canada.
2. **(valido esclusivamente se anche la "Sezione III – R.C. Prodotti" preveda l'estensione ai territori degli USA e Canada)**
   Ad integrazione di quanto previsto al precedente punto 1, la presente garanzia si intende valida per danni che avvengono nei territori di qualsiasi paese, compresi USA e Canada.
   Resta espressamente convenuto che, salvo patto speciale, la copertura non è valida a favore di eventuali ***Società Collegate***, consociate o partecipate dell'***Assicurato***, ubicate negli USA e in Canada.

Art. 30.B DANNI PATRIMONIALI PURI

1) LA GARANZIA R.C.P. COMPRENDE INOLTRE:

La Responsabilità Civile dell'***Assicurato*** derivante da richieste di risarcimento per ***Danni Patrimoniali*** cagionati a terzi ed originatisi da difetto dei prodotti dell'***Assicurato***. Si precisa che tale estensione si applica anche alla garanzia di cui all' Art. 30.A "Danni al ***Prodotto*** finito" che precede.

In aggiunta alle Esclusioni di cui alle Norme di ***Polizza***, la presente Assicurazione non comprende i danni:

a. per il superamento di crediti e/o preventivi;
b. risultanti dall'inosservanza dei termini di consegna convenuti e/o risultanti da qualità, prestazioni promesse e/o mancata rispondenza del ***Prodotto*** ai fini ed usi cui è stato destinato;
c. di garanzie connesse alla consegna dei Prodotti; questa esclusione, tuttavia, non ha validità se l'evento sia stato così improvviso che l'***Assicurato*** non avrebbe potuto prevedere.
d. dovute alla violazione di Brevetti, altri diritti della Proprietà Industriale, e del Diritto d'Autore;
e. risultanti da attività connesse alle operazioni finanziarie, agli affari di credito o d'Assicurazione, Casse Pensioni, previdenza per il personale, beni immobiliari, il leasing o contratti analoghi, il pagamento e l'incasso di denaro, la tenuta di Casse, la distrazione e la sottrazione di somme di denaro, nonché alla distruzione o perdita di denaro, titoli o oggetti di valore;
f. derivanti dall'attività di membri della direzione di imprese di terzi o di amministratore di imprese di terzi;
g. per danni imputabili alla Responsabilità Civile nelle funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione o di Sindaco (Directors' and Officers' Liability);
h. conseguenti a consigli dati, consulenza e/o servizi nel settore informatico, ICT (Information and Communication technology) ed Internet;
i. per risarcimenti di natura sanzionatoria in genere, quali ad esempio i "punitive or exemplary damages";
j. degli Assicurati fra di loro (R.C. Incrociata).

2) SCOPERTO OBBLIGATORIO

La presente estensione di garanzia viene prestata con applicazione della ***Franchigia*** e/o ***Scoperto*** indicati nella Scheda di ***Polizza***.

3) LIMITI DI RISARCIMENTO

La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale indicato nella Scheda di ***Polizza***.

4) VALIDITÀ TERRITORIALE

La presente garanzia si intende valida per danni che avvengono nei territori di qualsiasi paese, esclusi USA e Canada.

Art. 30.C VALIDITÀ TEMPORALE (LOSS OCCURRENCE) - CONDIZIONE OPERANTE PER GLI Art. 30.A. e 30.B

L'Assicurazione vale per tutte le richieste di risarcimento pervenute all'***Assicurato*** durante il periodo di validità del contratto purché gli eventi cui si riferiscono siano accaduti durante lo stesso periodo.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Allegato I - Condizioni Speciali Garanzie Plus –

Valide solo se espressamente contrassegnate nell'apposito spazio previsto nella Scheda di ***Polizza***

A) CONTAMINAZIONE DOLOSA DI PRODOTTO

Definizioni ai fini della presente garanzia:

Contaminazione dolosa: qualsiasi contaminazione o alterazione illecita, reale o presunta, intenzionale e dolosa dei prodotti dell'***Assicurato*** da parte di Terzi, allo scopo di renderli pericolosi o inadatti all'uso o di creare nel pubblico una tale impressione.

I. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia comprende le spese ragionevolmente sostenute dall'***Assicurato*** - nei casi sotto elencati e qualora tali spese si rendano necessarie a seguito di contaminazione dolosa dei prodotti Assicurati - per:

A) RITIRO DAL MERCATO DEI PRODOTTI DESCRITTI IN POLIZZA

Per spese di ritiro si intendono quelle sostenute per:

- ✓ annunci, comunicazioni e trasporto necessari per il ritiro dei prodotti;
- ✓ distruggere i prodotti contaminati;
- ✓ onorari e costi relativi ad incarichi ad esperti o consulenti indipendenti e specializzati per ispezionare i prodotti oggetto della presunta o reale contaminazione;
- ✓ la scelta di tali esperti o consulenti, così come le loro modalità e durata d'impiego, deve essere approvata dall'***Assicuratore***.

B) SPESE DI CONSULENZA PER PREVENZIONE E GESTIONE DELLA CRISI

Per spese di consulenza per prevenzione e gestione della crisi si intendono le tariffe e spese ragionevoli e necessarie da corrispondersi a Società di consulenza esterna specializzata nella prevenzione e gestione di situazioni di crisi, contattate dall'***Assicurato*** a seguito di contaminazione dolosa dei prodotti Assicurati.
La scelta di tale società di consulenza esterna, così come le loro modalità e durata d'impiego, deve essere approvata dall'***Assicuratore***.

L'Assicurazione di cui i precedenti punti A) e B):

- ✓ è operante a condizione che:
  1. l'***Assicurato*** sia venuto a conoscenza della contaminazione dei prodotti Assicurati durante il periodo di validità della ***Polizza***;
  2. l'***Assicurato*** abbia fornito notizia del danno durante il periodo di validità della ***Polizza***;
  3. i prodotti contaminati siano stati venduti e/o consegnati durante lo stesso periodo.
- ✓ Vale per le spese sostenute entro 6 (sei) mesi dal momento in cui l'***Assicurato*** sia venuto a conoscenza della contaminazione dei prodotti Assicurati.

II. FRANCHIGIA OBBLIGATORIA

La presente estensione di garanzia viene con applicazione della ***Franchigia*** e/o ***Scoperto*** indicati nella Scheda di ***Polizza***.

III. LIMITI DI INDENNIZZO

La massima esposizione annua dell'***Assicuratore***, complessivamente per le estensioni di garanzia di cui al precedente Art. I. Lett. A) e B) è stabilita nel 50% del limite di ***Indennizzo*** previsto per la garanzia "Assicurazione Ritiro Prodotti" di cui all'Art.27.5 di ***Polizza*** con il massimo ed i sottolimiti indicati nella scheda di ***Polizza***

In ogni caso il limite di ***Indennizzo*** previsto per la garanzia "Assicurazione Ritiro Prodotti" deve intendersi quale massima esposizione annua dell'***Assicuratore*** per più richieste di risarcimento che interessino le estensioni di garanzia di cui al precedente Art. I) Lett. A) e B) e la garanzia "Assicurazione Ritiro Prodotti".

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

IV. ESCLUSIONI

In aggiunta alle "Esclusioni ai fini della garanzia R.C.P." di cui all'Art. 25 di ***Polizza***, fermo quanto espressamente previsto dalla presente garanzia, l'Assicurazione non copre alcun danno causato o risultante da o correlato direttamente od indirettamente:

- ✓ qualsiasi contaminazione che accada dopo che l'***Assicurato*** sia venuto a conoscenza della stessa o della sua ragionevole probabilità e non abbia agito con azione correttiva;
- ✓ reale o presunta contaminazione o alterazione di un ***Prodotto*** della concorrenza che sia simile a quello assicurato, ritiro dei prodotti Assicurati per motivi non riconducibili alla contaminazione del ***Prodotto***, variazioni demografiche, modificate preferenze della clientela, condizioni economiche, variazioni nelle vendite dovute a fattori stagionali, elevata competitività del settore;
- ✓ qualsiasi azione posta in essere da uno o più Amministratori, Sindaci o Dirigenti dell'***Assicurato*** o qualsiasi infedeltà o disonestà di un Amministratore, Sindaco o Dirigente dell'***Assicurato*** compiuta sia individualmente, sia in collusione con altri;
- ✓ qualsiasi contaminazione di un ***Prodotto*** Assicurato dovuta a condotta colposa o comunque non intenzionale, che si sia verificata durante la produzione, l'immagazzinamento o la distribuzione;
- ✓ lesione personale, infermità, malattia o morte di qualsiasi persona o animale, ovvero danno o distruzione di qualsiasi bene inclusa la perdita d'uso che ne derivi;
- ✓ difetto latente, errore di progettazione, difetto di fabbricazione, vizio intrinseco, usura, rottura o graduale deterioramento, colposa o involontaria contaminazione di qualsiasi ***Prodotto*** dell'***Assicurato***, componente o ingrediente;
- ✓ guerra o terrorismo;
- ✓ le spese per il ritiro, trasporto e distruzione di prodotti fabbricati non conformemente a regole e norme di sicurezza, salute ed igiene pubblica;
- ✓ le spese sostenute per riguadagnare la fiducia del pubblico, della clientela e della rete di distribuzione, quali ad esempio: campagne di relazioni pubbliche, pubblicità, vendite promozionali;
- ✓ i danni da interruzione di attività conseguenti alle operazioni di ritiro.

L'Assicurazione inoltre non è operante nei confronti di:

- ✓ società italiane controllate da casa madre estera;
- ✓ società estere collegate all'***Assicurato*** e/o dallo stesso controllate.

V. VALIDITA' TERRITORIALI

1. (**sempre operante**)
   L'Assicurazione vale per i prodotti consegnati in tutti i Paesi del Mondo esclusi USA e Canada e per le operazioni di ritiro ivi effettuate e/o per le spese – di cui alla presente garanzia – ivi sostenute.

2. **(Valide solo se espressamente contrassegnate nell'apposito spazio previsto nella scheda di Polizza per la garanzia "Estensione Garanzia Ritiro e Contaminazione ai prodotti consegnati in USA e Canada")**
   Ad integrazione di quanto previsto al precedente punto 1 l'Assicurazione vale per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese e per le operazioni di ritiro ivi effettuate e/o per le spese – di cui alla presente garanzia – ivi sostenute.

   Resta espressamente convenuto che, salvo patto speciale, la copertura non è valida a favore di eventuali ***Società Collegate***, consociate o partecipate dell'***Assicurato***, ubicate negli USA e in Canada.

B) RADDOPPIO DEL MASSIMALE RITIRO PRODOTTI

Nel caso in cui il presente allegato sia stato richiamato come operante nella Scheda di ***Polizza***, relativamente alla garanzia Ritiro Prodotti vale lo specifico limite "raddoppiato" indicato nella Scheda di ***Polizza***.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

C) ESTENSIONE AGLI ACCORDI COMMERCIALI CON SOCIETA' USA

a) PRECISAZIONE

La presente Assicurazione vale anche per la copertura dei rischi previsti dall'Agreement [_____] all'Art. [_____] – e relative alla copertura **Commercial General Liability Insurance**, copia del quale è a mani della ***Società***.
A maggior precisazione e su richiesta del ***Contraente*** si provvede ad includere, quale parte integrante della ***Polizza***, il testo in lingua inglese, riferito alle clausole indicate al suddetto Art. [_____], che la ***Società*** intende garantire in quanto non in contrasto, quindi cioè non espressamente escluse, dall'Assicurazione cui si riferisce, che viene inserito solo per utilità dell'***Assicurato*** e a puro titolo indicativo. Pertanto in caso di discordanza si intende valido esclusivamente il testo italiano in quanto le stesse, non costituiscono esclusioni della presente Assicurazione (salvo diversa e specifica pattuizione disciplinata da regolare appendice).

TESTO IN LINGUA INGLESE

Chubb European Group SE agrees to indemnify the Insured in the terms of this Policy against all sums which the Insured shall become legally liable to pay as damages for **Public and Products Liability** in respect of accidental:

A. Bodily Injury and Damage to material property occurring;
B. Personal and Advertising Injury offences committed;
C. Explosion, collapse and underground work occurring;
D. Contractual liability occurring;
E. Liquor liability occurring;

during the Period of Insurance within the Territorial Limits and arising in connection with the Business.

DEFINITIONS

1. **THE BUSINESS** is considered:
Agreement made on _____ between [the Insured] and [_____] to be performed in US territory also.

2. **BODILY INJURY** shall mean bodily injury to any person and shall include:
2.1 death illness and disease;
2.2 mental injury anguish or nervous shock sustained by any person as a result of actual or threat of bodily injury death illness or disease.

3. **PROPERTY DAMAGE (Broad Form)** shall include loss, but exclude only that part of the work that causes damage (public liability) or only damage to the insured's work that results from the insured's work (completed operations). Exclusions are:
(1) that particular part of real property on which the named insured or a subcontractor is performing operations at the time of damage, if the damage arises out of those operations;
(2) that particular part of any property which, because the name insured's work (including work done by a subcontractor on behalf of the named insured) was incorrectly performed on it, must be repaired, restored or replaced;
(3) personal property in the care, custody or control of the insured.

4. **PERSONAL INJURY** shall mean injury (other than Bodily Injury) occurring as a result of any of the following offences:
4.1 false arrest, detention or imprisonment or malicious prosecution
4.2 wrongful entry or eviction which interferes with the right of private occupancy

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

4.3 oral or written publication of material which violates the right of privacy of a person unless arising out of advertising publishing broadcasting or telecasting by or on behalf of the Insured, provided that injuries arise directly by the use of the insured products.

5. **ADVERTISING INJURY** shall mean injury arising out of advertising activities and occurring as a result of any of the following offences:

5.1 oral or written publication of material which:
(1) constitutes slander or libel;
(2) disparages goods products or services;
(3) violates the right of privacy of a person;

5.2 misappropriation of advertising ideas or style of doing business;

5.3 infringement of copyright title or slogan;

other than offences committed by an Insured whose Business is advertising broadcasting, publishing or telecasting.
It is agreed and understood that this insurance does not apply to:

✓ The failure of goods, products, or services to conform with advertised quality or performance;
✓ The wrong description of the price of goods, products and services.

6. **EXPLOSION, COLLAPSE AND UNDERGROUND PROPERTY DAMAGE HAZARD** for the Specified Operations assumed under the "Contract or Agreement" in respect of:

- "Collapse hazards" includes structural property damage and any resulting property damage to any other property at any time.
- "Explosion hazards" includes property damage arising out of blasting or explosion. The explosion hazard does not include property arising out of the explosion of air or steam vessels, piping under pressure, prime movers, machinery or power transmitting equipment.
- "Underground property damage" includes property damage to wires, conduits, pipes, mains, sewers, tanks, tunnels, any similar property, and any apparatus used with them beneath the surface of the ground or water, caused by and occurring during the use of mechanical equipment for the purpose of grading land, paving, excavating, drilling, borrowing, filling, back-filling or pile driving.
- "Structural property damage" means the collapse of or structural injury to any building or structure due to:

a) grading of land, excavating, borrowing, filling, back-filling, tunnelling, pile driving, cofferdam work or caisson work; or

b) moving, shoring, underpinning, raising or demolition of any building or structure or removal or rebuilding of any structural support of that building or structure.

7. **CONTRACTUAL LIABILITY** assumed under the "Contract or Agreement" in respect of:

7.1 Damage to contract or temporary works to be executed by the Insured and/or their sub-contractors and/or to any materials plant tools and other property for use in connection therewith, unless such liability is covered by other policies (ie [LoB] policy n. _____);

7.2 Bodily Injury or Damage arising from or caused by Products' defect;

7.3 Personal Injury or Advertising Injury,
unless such liability would have attached in the absence of such contract or agreement; it is agreed and understood that coverage shall not apply to fines, penalties and liquidated damages.

8. **LIQUOR LIABILITY** shall mean Bodily Injury or Property Damage for which any insured may be held liable by reason of:

8.1 Causing or contributing to the intoxication of any person;

8.2 The furnishing of alcoholic beverages to a person under the legal drinking age or under the influence of alcohol; or

8.3 Any statute, ordinance or regulation relating to the sale, gift, distribution or use of alcoholic beverages.

This coverage shall not apply if the Insured is in the business of manufacturing, distributing, selling, serving or furnishing alcoholic beverages.

ADDITIONAL INSUREDS

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

The Owner, Owner's Agent, Lessor and Tenant of the [_____] object of the Business are named Additional Insureds under the terms and conditions of this policy.

CERTIFICATE OF INSURANCE
Should a Certificate of Liability Insurance related to the above mentioned Agreement be issued, such Certificate shall set the following Cancellation endorsement:
"Should this policy be cancelled or changed before the expiration date thereof, the issuing Company will endeavour to mail 30 days written notice prior to termination, reduction or material modification of the coverage to the named Certificate Holder, but failure to mail such notice shall impose no obligation or liability of any kind upon the Company."

b) LIMITI DI INDENNIZZO
La massima esposizione annua dell'***Assicuratore***, complessivamente per le estensioni di garanzia di cui al precedente Articolo è stabilita limite del massimale pattuito in ***Polizza*** per le garanzie di "responsabilità Civile verso Terzi e comunque nel limite di USD 1.000.000,00 per ***Sinistro*** e di USD 2.000.000 per annualità Assicurativa.

c) EXTENDED REPORTING PERIOD
Relativamente all'Agreement _____, punto _____, d'accordo fra le Parti, si precisa che l'***Assicurato*** avrà facoltà di richiedere l'estensione dei termini per la denuncia dei Sinistri, fino a _____mesi successivi alla consegna dei lavori, dietro pagamento dei seguenti premi addizionali:
- ✓ € _____imponibili, per il periodo _____;
- ✓ € _____imponibili, per il periodo _____.

*****

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Cod. Civ., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

NORME GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del ***Rischio***
Art. 4. Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta prima della scadenza
Art. 7. Facoltà di recesso dal contratto dopo ogni denuncia di ***Sinistro***
Art. 8. Comma 6° (Gestione delle vertenze di danno in caso di disaccordo)
Art. 11. Foro competente

SEZIONE III GARANZIE RC PRODOTTI

Art. 22. GARANZIA IN BASE ALLA ***RICHIESTA DI RISARCIMENTO*** (Claim Made Basis), quando non espressamente derogata

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Informativa sul trattamento dei Dati Personali

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di ***Dati Personali***), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della ***Società*** in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i ***Dati Personali*** forniti dal ***Contraente*** o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di ***Indennizzo*** derivanti dal verificarsi di un ***Sinistro***.

I ***Dati*** che potranno essere da noi trattati sono ***Dati Personali*** identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di ***Polizza***, ***Dati*** che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di ***Dati*** quali – per esempio – i ***Dati*** inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "***Dati***") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del ***Sinistro***, definire il livello di ***Rischio*** assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta. Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i ***Dati*** potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi ***Dati*** potranno essere comunicati alle altre ***Società*** del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della ***Polizza***, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi ***Dati*** che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I ***Dati*** saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.
L'interessato ha diritto di accedere ai ***Dati*** in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei ***Dati***. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei ***Dati Personali*** all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei ***Dati Personali***.

L'Informativa completa sul trattamento dei ***Dati*** da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitami all'atto della sottoscrizione della ***Polizza***, acconsento al trattamento dei ***Dati Personali*** e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Norme da seguire in caso di Sinistro

Norme generali (per tutti i Sinistri)

In caso di Sinistro il Contraente o l'*Assicurato* deve:

- adoperarsi diligentemente per il contenimento e la diminuzione del danno;
- fornire denuncia dettagliata all'***Intermediario*** ed alla Chubb European Group SE inviando le richieste di Risarcimento e la documentazione sui danni;
- collaborare alla ricerca delle cause del ***Sinistro*** ed entità dei danni, conservando ogni elemento utile a tale scopo.

Norme particolari (per i Sinistri indicati)

A) Per i Sinistri R.C. Verso Prestatori di Lavoro Subordinato occorre fornire:

- copia denuncia inoltrata all'INAIL;
- copia verbale di ispezione eventualmente rilasciato dalla A.S.L., I.S.P.E.S.L. o altra autorità intervenuta;
- ogni comunicazione che dovesse pervenire dall'Autorità Giudiziaria (avviso di procedimento etc.), dall'INAIL o dai danneggiati;
- certificato medico iniziale e – quando disponibile – certificato di guarigione.

B) Per i Sinistri R.C. Prodotti occorre fornire:

A) Modalità e cause del ***Sinistro*** e relative indagini svolte e in corso.
B) Documentazione sul ***Prodotto***:
   - ordini, bolle, fatture, contratto relativo alla vendita;
   - scheda tecnica, depliant, istruzioni per l'uso, esito controllo di qualità e/o collaudo del ***Prodotto***;

C) Indicare eventuale Rivenditore e Installatore del ***Prodotto***.
D) Precisare se il ***Prodotto*** è fabbricato dall'***Assicurato*** o da Terzi o con componenti forniti da Terzi e quali.
E) Indicazione ed eventuale documentazione sulla natura e quantità dei danni.

N.B. Se il *Prodotto* è fabbricato da Terzi, è necessario:

A) indicare entro 3 mesi al danneggiato gli estremi del Produttore (ex D.Lgs del 06/09/2005 n. 206);
B) notificare il ***Sinistro*** al produttore.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

GLOSSARIO

Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, nonché il titolare del diritto all'indennizzo prestato dall'assicuratore.
Assicuratore/Impresa/Compagnia: Chubb European Group SE.
Assicurazione: il contratto con cui un soggetto trasferisce ad un altro soggetto un rischio al quale è esposto.
Carenza: il periodo che può intercorrere tra il momento della stipula di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia prestata dall'assicuratore diviene efficace.
Certificato di assicurazione: il documento, che può essere rilasciato dall'assicuratore, attestante la stipula del contratto di assicurazione.
Condizioni di assicurazione: le condizioni contrattuali standard previste da un contratto di assicurazione. Tali condizioni possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio.
Danno: il pregiudizio subito dall'assicurato a seguito di un sinistro.
Diaria: garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento di una somma da parte dell'assicuratore per ogni giorno d'inabilità temporanea oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura, conseguentemente a infortunio o malattia.
Disdetta: la comunicazione che il contraente o l'assicuratore invia all'altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di terminare il contratto.
Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l'assicuratore non riconosce l'indennizzo.
Indennizzo/Indennità/Risarcimento: la somma dovuta dall'assicuratore all'assicurato (o, in casi particolari, al beneficiario) in caso di sinistro, determinata applicando le eventuali franchigie, scoperti e sottolimiti previsti dal contratto.
Intermediario: l'intermediario assicurativo, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua opera di intermediazione in relazione al contratto di assicurazione.
Inabilità temporanea: è l'incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo.
Invalidità permanente: è la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.
IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di sorveglianza nei confronti delle imprese di assicurazioni, anche straniere, operanti in Italia.
Liquidazione: il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore in caso di sinistro coperto dall'assicurazione.
Massimale/Limite di risarcimento/Somma assicurata: La somma massima liquidabile dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno per ogni sinistro. Quando invece è specificato nelle Condizioni di Assicurazione che il massimale è prestato per un periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui l'assicuratore è tenuto per tutti i sinistri relativi a tale periodo.
Periodo assicurativo/di assicurazione: il periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa, a condizione che sia stato pagato il premio.
Perito: è il libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'IVASS. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia il perito è un medico legale e può essere incaricato da entrambe le parti.
Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione stipulato dal contraente, contenente tutte le condizioni contrattuali applicabili.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@chubb.pec.com - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

Polizza collettiva: è il contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell'interesse di più assicurati.
Premio: la somma di denaro dovuta dal contraente a titolo di corrispettivo per la prestazione assicurativa.
Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.
Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l'assicuratore non riconosce l'indennizzo.
Set informativo: l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta), che vengono consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.
Sottolimite: la somma massima, espressa in percentuale o in cifra assoluta, che rappresenta il massimo esborso dell'assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui è previsto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@chubb.pec.com - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it